

Supplemento al

il SOCCORSO ALPINO SPELEOSOCORSO



Marzo 2017 – n. 66

AGGIORNAMENTO

SPECIALE *Sicurezza* **SPECIALE**

- Attività formativa in materia di sicurezza
- Abstract interventi docenti
- Scenari di rischio e compiti svolti dai volontari
- Linee guida decreto 12.01.2012
- Controllo sanitario volontari CNSAS
- Linee guida *Piani formativi*

Supplemento al:

il Soccorso Alpino SpeleoSoccorso



Notizie del
CORPO NAZIONALE SOCCORSO
ALPINO E SPELEOLOGICO

Anno XXIII

n.1 (66) / marzo 2017

- | | |
|---|---|
| <p>1 Presentazione
di <i>Alessio Fabbriatore</i></p> <p>2 Criteri di massima per lo svolgimento delle attività formative in materia di sicurezza</p> <p>3 Attività formativa per formatore/addestratore/istruttore della sicurezza</p> <p>5 Programma base formazione, informazione e addestramento in materia di sicurezza</p> <p>6 Programma Attività formativa San Pellegrino Terme 01-02 aprile 2017</p> <p>8 DPC e la sicurezza del volontariato
di <i>Roberto Giarola</i></p> <p>9 Dlgs. 81/2008 e Dlgs. 106/2009
di <i>Riccardo Cisilino</i></p> <p>10 Responsabilità e autoresponsabilizzazione
di <i>Giancarlo e Marco Del Zotto</i></p> <p>11 Scenari di rischio
di <i>Alessio Fabbriatore</i></p> | <p>12 Scuole e Piani formativi
di <i>Giulio Frangioni</i></p> <p>13 DPI
di <i>Elio Guastalli</i></p> <p>14 Sorveglianza sanitaria e controllo sanitario
di <i>Mario Milani</i></p> <p>15 La Sorveglianza sanitaria
di <i>Mateo Panariti</i></p> <p>16 Comunicazione, formazione e didattica
di <i>Pierpaolo Scarpuzzi</i></p> <p>17 Scenari di rischio e compiti svolti dai volontari</p> <p>19 Data certa</p> <p>20 Scenari DPC</p> <p>22 Linee guida decreto 12 gennaio 2012</p> <p>24 Controllo sanitario CNSAS</p> <p>30 Linee guida Piani formativi</p> |
|---|---|

**Notizie del CORPO NAZIONALE
SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO**

Periodico specialistico pubblicato
dal Corpo nazionale
soccorso alpino e speleologico.
Anno XXIII (2017).
Numero 1 (66).

Registrazione presso il Tribunale
di Gorizia n. 258 del 29-6-1995.

Editore:
Corpo nazionale
soccorso alpino e speleologico

Redazione:
Ruggero Bissetta, Alessio Fabbriatore,
Giulio Frangioni, Elio Guastalli

Direttore responsabile:
Alessio Fabbriatore

Grafica:
Alessio Fabbriatore

Segreteria editoriale:
Studio tecnico associato
Fabbriatore Alessio

☒ Corso Giuseppe Verdi, 69
34170 GORIZIA

☎ e fax 0481 82160 (studio)

☎ 338 6854443 (portatile)
E-mail: cnsassecondazona@libero.it

Amministrazione:
Corpo nazionale
soccorso alpino e speleologico
☒ via Petrella, 19
20124 MILANO

☎ 02 29530433
fax 02 29530364
E-mail: segreteria@cnsas.it

**Impaginazione,
fotocomposizione, stampa:**
Grafica Goriziana - Gorizia

**Notizie del CORPO NAZIONALE
SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO**
stampato a Gorizia, marzo 2017



Presentazione

Sono passati cinque anni dalla pubblicazione del primo fascicolo intitolato SPECIALE Sicurezza SPECIALE, che è divenuto in questi anni un utile strumento di lavoro per i Presidenti dei Servizi regionali/provinciali, per i Quadri e non solo. Dopo cinque anni, a San Pellegrino Terme (01 - 02 aprile 2017), in occasione della Attività formativa in materia di sicurezza per la qualificazione dei formatori/addestratori/istruttori del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, la Direzione nazionale del C.N.S.A.S. ha ritenuto opportuno, tenendo conto dell'evolversi della normativa (la sicurezza infatti è un concetto dinamico) non di ristampare ma di rivedere integralmente l'apparato del fascicolo SPECIALE Sicurezza SPECIALE.

Obiettivo della pubblicazione è l'aggiornamento di tutta la struttura del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (sarà spedita a tutti i Quadri e a tutti i tecnici/volontari del C.N.S.A.S.) sulle tematiche relative alla sicurezza del volontariato e di rappresentare, nel contempo, un indispensabile strumento di lavoro per tutti quei formatori/addestratori/istruttori che, dopo il Corso di San Pellegrino, saranno inseriti nell'elenco nazionale dei formatori/addestratori/istruttori qualificati per lo svolgimento delle attività formative in materia di sicurezza previste dall'Allegato 2 del Decreto 12 gennaio 2012.

Nello SPECIALE Sicurezza SPECIALE, supplemento al n. 66 del il Soccorso Alpino SpeleoSoccorso, vengono proposti gli abstract relativi a tutti gli interventi dei relatori dell'Attività formativa.

E' interessante notare che gli argomenti trattati si integrano tra loro secondo un unico filo conduttore. Non sono ripetizioni o ridondanza del medesimo concetto, ma intreccio continuo del Concetto sicurezza che è unico: presenta varie sfaccettature, diversi punti di vista, pur rimanendo, la base concettuale, comune a tutte le analisi.

Nella presente pubblicazione, che contiene riferimenti alle normative nazionali sul tema della sicurezza, riferimenti al Controllo sanitario adottato dal C.N.S.A.S. ed i Piani formativi del C.N.S.A.S., non sono riportate le norme tecniche relative ai Dispositivi di protezione individuale, in quanto per la vastità della materia si è ritenuto di proporre, a breve, un inserto speciale dedicato, nel modo più esaustivo possibile, a questo delicato argomento che comunque sarà trattato in modo esauriente nell'Attività formativa di San Pellegrino Terme.

arch. Alessio Fabbricatore

**Criteri di massima per la definizione degli standard minimi
per lo svolgimento delle attività formative in materia di sicurezza**

*Affidamento della docenza: formatori /addestratori/istruttori del CNSAS
(circolare DPC 06/12/12)*

Visto l'Art. 6 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 *Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*;

Visto l'Art. 6 comma 8, lettera m – bis del Decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106 *Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro* che recita: "elaborare criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento";

Visto l'Art. 34 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 *Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro* avente per oggetto "Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dei rischi;

Visto l'Art. 37 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 *Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro* avente per oggetto: "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti;

Visto l'Accordo 21 dicembre 2011 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute, le Regioni e le Province di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, comma 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Rep. Atti n. 223/CSR) (12A00058);

Visto l'Accordo 21 dicembre 2011 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute, le Regioni e le Province di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Rep. Atti n. 221/CSR) (12A00059);

Visto il documento della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile di data 06 dicembre 2012 avente per oggetto: "Criteri di massima per la definizione degli standard minimi per lo svolgimento delle attività formative in materia di sicurezza (Attuazione del paragrafo 2 dell'Allegato 2 al Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile

del 12 gennaio 2012) con particolare riferimento al punto Affidamento della docenza che recita:

- i formatori/addestratori/istruttori possono essere individuati in base all'esperienza professionale specifica (curriculum, professionalità o esperienza acquisita);
- se il corso è organizzato e gestito da una organizzazione di volontariato le attività formative possono essere svolte anche da istruttori-docenti interni all'Organizzazione, se muniti della necessaria qualificazione esperienza, debitamente comprovata;
- possono essere individuati ed adeguatamente formati dei *volontari formatori* all'interno delle organizzazioni di volontariato;
- ai formatori/addestratori/istruttori individuati va richiesta la presentazione di un curriculum;
- il materiale didattico preparato va acquisito agli atti nell'archivio dell'organizzazione.

Tenuto conto del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute di data 06 marzo 2013 che individua i criteri di qualificazione della figura del formatore;

Tenuto conto della bozza *Accordi formazione R.S.P.P.* d.d.16 aprile 2015

si istituisce

presso la Segreteria nazionale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.) l'elenco dei formatori/addestratori/istruttori qualificati per lo svolgimento delle attività formative in materia di sicurezza previste dall'Allegato 2 del Decreto 12 gennaio 2012 *Adozione dell'intesa tra il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano e la Regione autonoma della Valle d'Aosta prevista dall'art. 5 del decreto del 13 aprile 2011 e condivisione di indirizzi comuni per l'applicazione delle altre misure contenute nel medesimo decreto.*

Requisiti dei docenti

Volontari e non con esperienza almeno triennale nelle attività specifiche e superamento di corso di formazione per formatore organizzato da associazione volontariato di rilievo nazionale per le strutture aderenti.

**Attività formativa per *formatore/addestratore/istruttore* della sicurezza.
*Metodi e strumenti per comunicare il rischio***

***Criteri di qualificazione della figura del formatore/addestratore/istruttore
per lo svolgimento delle attività formative in materia di sicurezza***

***Percorso ideale di esperienze
per il formatore in materia di sicurezza
per maturare consapevolezza sui propri
punti di forza e sulle aree di miglioramento.***

Al termine dell'attività formativa i partecipanti avranno acquisito:

- specifiche competenze di formatore;
- criteri per gestire ogni fase del processo formativo, dall'analisi dei bisogni alla sua valutazione;
- capacità di ottimizzare il contributo formativo nell'ambito della sicurezza;
- metodologie e strumenti per l'efficacia della formazione alla sicurezza;
- materiali specifici e personalizzabili per condurre in prima persona le lezioni.

Destinatari: tecnici/volontari, quadri, formatori del C.N.S.A.S.

Attestato

Al termine dell'attività formativa i tecnici/volontari, i quadri, i formatori del C.N.S.A.S. saranno inseriti nell'elenco dei *Formatori della sicurezza* del Soccorso alpino e speleologico del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.

In attuazione al documento della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile – di data 06 dicembre 2012 avente per oggetto: *Criteri di massima per la definizione degli standard minimi per lo svolgimento delle attività formative in materia di sicurezza* (Attuazione del paragrafo 2 dell'Allegato 2 al Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012), il prerequisite e i criteri di seguito individuati rappresentano il livello base richiesto per la figura del formatore/addestratore/istruttore per lo svolgimento delle attività formative in materia di sicurezza.

Il prerequisite e i criteri previsti dal presente documento non riguardano le attività di addestramento ma la *conoscenza, esperienza e capacità didattica* nel settore della sicurezza del volontariato.

Si considera qualificato il formatore/addestratore/istruttore che possiede il prerequisite (auspicabile il possesso di almeno uno dei criteri sotto elencati).

Prerequisite

Istruzione

- Diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Criteri

Didattica

- Docenza in qualunque materia di almeno 32 ore negli ultimi tre anni.
- Docenza come Istruttore nazionale/regionale C.N.S.A.S. di almeno 24 ore negli ultimi tre anni certificato dalla propria Scuola nazionale/regionale C.N.S.A.S. di appartenenza.

Formazione in materia di sicurezza

• Partecipazione all'*attività formativa* base teorica, organizzata dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico di almeno 14 ore relativo alla sicurezza con riferimento alla normativa vigente, in particolare:

- Dgls. 81/08;
- DL 106/2009;
- DIM 13 aprile 2011;
- DDPC 12 gennaio 2012;
- Criteri di massima per la definizione degli standard minimi per lo svolgimento dell'attività formativa in materia di sicurezza del 6 dicembre 2012 DPC.

Aggiornamento

Ai fini dell'aggiornamento, il formatore/addestratore/istruttore è tenuto con cadenza triennale:

1. alla frequenza, per almeno sei ore complessive, all'*attività formativa* di aggiornamento in materia di sicurezza organizzata dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico;
2. ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza, relativa alle attività formative in materia di sicurezza (Attuazione del paragrafo 2 dell'Allegato 2 al Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012).

Il triennio decorre dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione.

Obiettivi della formazione

Fornire a coloro che, all'interno del C.N.S.A.S., intendono svolgere attività di formazione dei volontari le conoscenze normative, tecniche e procedurali per:

1. acquisire conoscenze sulle leggi e norme in materia di sicurezza "tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle attività" del volontariato, individuate dal decreto 13 aprile 2011;
2. acquisire conoscenze teoriche relative alla progettazione di eventi formativi in materia di sicurezza, al loro svolgimento, alla loro gestione documentale;
3. sviluppare le capacità pratiche richieste per l'attività di formatore/addestratore/istruttore.

***Indicazioni relative ai criteri minimi per lo svolgimento
delle attività formative per la qualificazione di formatori/addestratori/istruttori
del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico in materia di sicurezza***

In riferimento alla circolare del DPC del 5 dicembre 2012 avente per oggetto “Criteri di massima per la definizione degli standard minimi per lo svolgimento delle attività formative in materia di sicurezza”, si individuano i punti di seguito elencati.

***Organizzazione di attività formativa
in materia di sicurezza della durata minima
di 14 ore***

Per ogni *attività formativa* va individuato un Responsabile e i docenti impegnati.

Per ogni *attività formativa* va definito il programma, gli obiettivi e la durata.

Per ogni *attività formativa* deve essere predisposto il materiale didattico specifico da distribuire ai partecipanti.

Il numero massimo, per ciascuna *attività formativa*, non può superare i trentacinque partecipanti.

L'*attività formativa* deve avere una durata minima di 14 ore.

Per ogni giornata va predisposto il registro delle presenze.

Al termine dell'*attività formativa* deve essere rilasciato l'attestato di partecipazione.

Copia del programma e del registro delle presenze deve essere archiviata presso la Segreteria nazionale del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Direzione nazionale C.N.S.A.S.).

Al termine dell'*attività formativa* sarà rilasciato l'attestato di partecipazione.



**Programma base relativo a: *formazione, informazione e addestramento*
in materia di sicurezza a favore dei volontari CNSAS**

Tenuto conto di quanto previsto dalla Circolare del D.P.C. del 06 dicembre 2012 avente per oggetto:

“Criteri di massima per la definizione degli standard minimi per lo svolgimento delle attività formative in materia di sicurezza”,

il Soccorso alpino e speleologico del C.N.S.A.S. ha inserito nei programmi di formazione e/o aggiornamento dei suoi tecnici percorsi sia di tipo teorico e teorico/pratico (formazione in aula o mista), sia di tipo tecnico-operativo, quali esercitazioni o prove di soccorso specificatamente finalizzate ai compiti svolti dai tecnici nei diversi *Scenari di rischio* nei quali possono essere chiamati ad operare (così come previsto dai *Piani formativi nazionali*). I programmi di *formazione, informazione e addestramento* vengono redatti annualmente.

Per quanto concerne l'attività formativa tecnica specifica dei singoli tecnici del Soccorso alpino e speleologico del C.N.S.A.S. si fa specifico riferimento ai *Piani formativi nazionali* elaborati dalle Scuole nazionali del C.N.S.A.S. e approvati dall'Assemblea nazionale.

Si specifica che la *Legge 21 marzo 2001, n. 74* “Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico” all'Art. 5 (*Scuole nazionali*) recita:

1. Nell'ambito del CNSAS sono individuate e riconosciute le seguenti scuole nazionali:

- a. scuola nazionale tecnici di soccorso alpino;
- b. scuola nazionale tecnici di soccorso speleologico;
- c. scuola nazionale medici per emergenze ad alto rischio nel territorio montano;
- d. scuola nazionale medici per emergenze ad alto rischio nell'ambiente ipogeo;

- e. scuola nazionale unità cinofile da valanga;
- f. scuola nazionale unità cinofile da ricerca in superficie;
- g. scuola nazionale tecnici di soccorso in forra;
- h. scuola nazionale direttori delle operazioni di soccorso.

Articolo di legge con il quale il legislatore ha riconosciuto le peculiarità e l'autonomia del C.N.S.A.S. anche riguardo la formazione.

In ciascun percorso formativo dei tecnici del Soccorso alpino e speleologico del C.N.S.A.S. (sia per l'ottenimento di nuove abilitazioni di soccorso C.N.S.A.S. sia per il mantenimento delle stesse) è stato inserito uno specifico modulo di *Formazione in materia di sicurezza* che tratta argomenti relativi a:

- 1. legislazione vigente in materia di sicurezza;
- 2. Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.) (corretto utilizzo secondo le indicazioni del fabbricante, manutenzione, controllo periodico, scadenze, ecc.);
- 3. attrezzature e materiali (corretto utilizzo secondo le indicazioni del fabbricante, manutenzione, controllo periodico, scadenze, ecc.);
- 4. informazione sanitaria relativa alle misure generali di prevenzione, educazione e promozione alla salute.

Requisiti dei docenti

Volontari e non con esperienza almeno triennale nelle attività specifiche e superamento di corso di formazione per formatore organizzato da associazione volontariato di rilievo nazionale per le strutture aderenti.





CLUB ALPINO ITALIANO

CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO

Medaglia d'oro al Valor Civile
16 giugno 1969

Medaglia d'oro al Valor Civile
19 maggio 2010

Medaglia d'oro Protezione Civile
9 novembre 2010

DIREZIONE NAZIONALE

Attività formativa in materia di sicurezza per la qualificazione dei formatori/addestratori/istruttori del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico *San Pellegrino Terme – Bergamo 01 – 02 aprile 2017*

*Responsabile attività formativa in materia di sicurezza per la qualificazione di
formatori/addestratori/istruttori del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico: arch. Alessio Fabbricatore.*

Docenti

dott. **Roberto Giarola**,
Dirigente del Servizio volontariato e, ad interim,
responsabile dell'Ufficio del Consigliere Giuridico.
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della Protezione Civile.

ing. **Riccardo Cisilino**,
R.S.P.P. del C.N.S.A.S.

avv. **Giancarlo Del Zotto**,
volontario emerito del C.N.S.A.S., Istruttore nazionale di alpinismo e di scialpinismo, già Presidente della Commissione nazionale delle Scuole di scialpinismo, rappresentante del C.A.I. nella Commissione tecnica di alpinismo dell'Unione Internazionale delle Associazioni di Alpinismo (U.I.A.A.).

avv. **Marco Del Zotto**,
docente Facoltà di Medicina dell'Università di Padova nelle materie giuridiche Master di medicina in montagna, collabora dal 2001 con la rivista *Professione Montagna* titolare rubrica "Osservatorio legale", co-autore del libro *La responsabilità sciistica*, 2012 Bu, Press Università di Bolzano, Presidente del Collegio Maestri di sci della Regione FVG e Consigliere del Collegio nazionale.

arch. **Alessio Fabbricatore**,
consulente Consiglio nazionale del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico per l'applicazione del Dlgs. 81/2008 e s.m.

p.i. **Giulio Frangioni**,
coordinatore Segreteria nazionale C.N.S.A.S.

p.i. **Elio Guastalli**,
Centro studi materiali e tecniche del C.A.I., volontario C.N.S.A.S.

dott. **Mario Milani**,
direttore Scuola nazionale medici per emergenza ad alto rischio nell'ambiente alpino del C.N.S.A.S., Preposto per la dirigenza medica e RLS per la dirigenza medica della ASST di Lecco.

dott. **Mateo Panariti**,
medico competente C.N.S.A.S.
dott. **Pierpaolo Scarpuzzi**
PhD psicologo psicoterapeuta volontario C.N.S.A.S.

Durata

L'attività formativa avrà una durata minima di quattordici ore di cui dodici da svolgere in aula, suddivise in due giornate, e due ore per predisposizione del programma di formazione in materia di sicurezza per il S.R./S.P., Scuola nazionale, di competenza da svolgere nella propria sede.

Obiettivi

I temi relativi alla sicurezza andranno trattati secondo le indicazioni di cui ai provvedimenti D.M. 14.04.2011 e D.C.D. 12.01.2012 e non secondo gli orientamenti di tipo aziendale (indicazione fornita dal D.P.C. in data 28.05.2014).

L'attività formativa per formatore/addestratore/istruttore in materia di sicurezza rappresenta il percorso ideale di esperienze per il formatore in materia di sicurezza per maturare consapevolezza sui propri punti di forza e sulle aree di miglioramento al fine di comunicare correttamente l'argomento sicurezza.

Al termine dell'attività formativa i partecipanti avranno acquisito:

- specifiche competenze di formatore;
- criteri per gestire ogni fase del processo formativo, dall'analisi dei bisogni alla sua valutazione;
- capacità di ottimizzare il contributo formativo nell'ambito della sicurezza;
- metodologie e strumenti per l'efficacia della formazione alla sicurezza;
- materiali specifici e personalizzabili per condurre in prima persona le lezioni.

Discenti

Tecnici/volontari, *quadri*, formatori del C.N.S.A.S.



CLUB ALPINO ITALIANO CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO

Medaglia d'oro al Valor Civile
16 giugno 1969

Medaglia d'oro al Valor Civile
19 maggio 2010

Medaglia d'oro Protezione Civile
9 novembre 2010

DIREZIONE NAZIONALE

Programma

(1°giorno)

- ore 10:00 - Apertura dell'attività formativa
a cura del Presidente nazionale
C.N.S.A.S.
Maurizio Dellantonio.
- ore 10:15 - Presentazione dell'attività formativa:
gli obiettivi
Alessio Fabbricatore.
- ore 10:30 - D.P.C. e la sicurezza del volontariato:
normative, responsabilità diffusa e
responsabilità individuale
Roberto Giarola.
- ore 11:45 - Dlgs. 81/2008 e Dlgs. 106/2009:
ruoli e responsabilità
Riccardo Cisilino.
La Sorveglianza sanitaria,
rivista dal Dlgs. 81/2008,
applicata al C.N.S.A.S.
Mateo Panariti.
- ore 12:45 - Discussione.
- ore 13:00 - Lunch.
- ore 14:30 - D.M. 14.04.2011 e D.C.D. 12.01.2012
Alessio Fabbricatore.
- ore 15:30 - Norme internazionali ISO; europee CEN;
nazionali per l'Italia UNI; UIAA; Direttiva
europea 89/686/CEE sui "Dispositivi di
protezione individuale"; Dlgs. n. 475 del
4 dicembre 1992; Dlgs. n. 81 del
9 aprile 2008
Elio Guastalli.
- ore 16:30 - Discussione.
- ore 16:45 - Coffee Break.
- ore 17:00 - Documento Valutazione Rischi D.V.R.
(Dlgs. 81/2008 e s.m.) e gli
"Scenari di rischio e compiti svolti dai
volontari" (D.C.D. 12.01.2012):
come e quando si applicano al
C.N.S.A.S.
Alessio Fabbricatore.
- ore 18:00 - Dispositivi di Protezione Individuale fra
direttive, decreti, norme ed esigenze
peculiari del C.N.S.A.S.
Elio Guastalli.
- ore 19:00 - Discussione.
- ore 19:30 - Dinner.
- ore 21:30 - Unresolved Mysteries of the Safety.

(2°giorno)

- ore 08:00 - D.P.R. n.194/2001, la Direttiva
09.11.2012, la Legge n. 225/1992 e la
Legge n. 74/2001:
integrazione del C.N.S.A.S. nel *Sistema*
di protezione civile e prerogative delle
Scuole e dei *Piani formativi*
Giulio Frangioni.
- ore 09:00 - Sorveglianza sanitaria e controllo
sanitario:
come e quando si applicano al
C.N.S.A.S.
Mario Milani.
- ore 09:45 - Discussione.
- ore 10:00 - Coffee Break.
- ore 10:15 - Responsabilità e
autoresponsabilizzazione.
La centralità della formazione
Giancarlo e Marco Del Zotto.
- ore 11:00 - Comunicazione, formazione e didattica
Pierpaolo Scarpuzzi.
- ore 12:30 - Discussione e chiusura dell'attività
formativa.
- ore 13:00 - Fine lavori.



**Dipartimento Protezione civile e la Sicurezza del volontariato:
normative, responsabilità diffusa e responsabilità individuale**

dott. Roberto Giarola

Dirigente del Servizio volontariato e, *ad interim*, responsabile dell'Ufficio del Consigliere Giuridico.
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile

Il tema della tutela della salute e della sicurezza nelle attività di volontariato è entrato in modo esplicito e diretto nell'ordinamento con l'entrata in vigore del D. Lgs. 81 del 2008, ma certamente per le organizzazioni di volontariato operanti nei settori operativi maggiormente esposti a rischi quali, senza dubbio, sono quelli della protezione civile e del soccorso in generale, questa innovazione normativa non è stata una sorpresa.

L'attenzione verso la sicurezza degli operatori e delle persone soccorse o assistite, infatti, è innestata fin dalle radici nei principi fondamentali che ispirano e guidano l'impegno del volontariato in questi particolarissimi ambiti di azione. Fare volontariato nel soccorso e in protezione civile, infatti, conferisce alle generali spinte motivazionali che portano così tanti uomini e donne del nostro Paese, di tutte le età e condizioni sociali, a spendersi nell'esperienza di volontariato, un'aggiunta di sensibilità civica che, a ragione, possiamo ben definire di ispirazione costituzionale. I principi fondamentali della Carta del 1948, infatti, rimasti intatti nelle diverse tornate riformatrici, hanno scolpito l'immagine di una nazione che, prima di tutto, valorizza il suo essere comunità di persone e, come tale, è animata da diritti, e anche doveri, di solidarietà reciproca, da porre in essere non solo nella sfera individuale, ma anche e soprattutto nell'ambito di specifiche formazioni sociali a ciò finalizzate. Nel solco fertile dei principi di quello che il Presidente della Consulta Nazionale del Volontariato di Protezione Civile, con rara efficacia, ha definito



patriottismo dolce sono germogliate e cresciute, nel corso dei decenni, esperienze e testimonianza di valore eccezionale, e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico per la sua storia e la sua missione, legislativamente stabilita, rappresenta, senza dubbio, un punto di riferimento e un esempio in questo campo.

Nelle regole e nelle procedure finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza, infatti, i volontari del C.N.S.A.S. hanno sempre saputo elaborare ed offrire il meglio di sé, promuovendo un approccio responsabile all'incontro con la natura in quei contesti, come le vette delle montagne o le profondità della terra o delle acque, dove le insidie sono maggiori perché crescono in proporzione diretta con le bellezze che la natura via via ci disvela.

Questa raccolta è, quindi, una tappa del percorso che il C.N.S.A.S. ha saputo articolare e consolidare sempre meglio, anche con l'organizzazione delle sue scuole di formazione. Scuole che, in molti settori, costituiscono oggi lo standard di riferimento.

Il Dipartimento della Protezione Civile, per queste ragioni, da sempre sostiene con ogni mezzo l'attività del C.N.S.A.S. sui temi della salute e della sicurezza. Consapevole, in questo, di rendere un servizio non solo ai volontari e alle volontarie del Corpo, ma a tutta la comunità del volontariato che, al C.N.S.A.S., guarda con ammirazione e rispetto e dal quale riceve, sempre più spesso, strumenti qualificati, stimoli puntuali e, soprattutto, orizzonti ampi e profondi. ●

**Dlgs. 81/2008 e Dlgs. 106/2009:
ruoli e responsabilità**

ing. *Riccardo Cisilino*
R.S.P.P. del C.N.S.A.S.

La presenza di lavoratori e l'identificazione di luoghi di lavoro fanno sì che un'organizzazione come il C.N.S.A.S. ricada nel campo di applicazione del Dlgs. 9 aprile 2008, n. 81, coordinato con il Dlgs. 3 agosto 2009, n. 106.

Procedendo per ordine, la normativa in oggetto, all'art. 2, sancisce chiaramente i ruoli dei diversi soggetti. In particolare, definisce:

Datore di Lavoro: "il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa...".

All'interno del CNSAS è identificato nella figura del Presidente (nazionale, regionale).

Dirigente: la "persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa".

Questo ruolo è ricoperto dai membri del Consiglio e dai Delegati.

Preposto: la "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa".

Sono riconducibili a questo ruolo gli Istruttori nazionali, gli Istruttori regionali, i responsabili delle basi di elisoccorso e, in alcuni ambiti, i Tecnici di Elisoccorso (T.E.).

Lavoratore "la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione".

La precisazione su ruoli e responsabilità diventa di primaria importanza in contesti nei quali l'incolumità delle persone è legata alla suddivisione dei compiti e al loro puntuale svolgimento.

Un esempio pratico di questo si ha nelle attività svolte dal personale C.N.S.A.S. operante presso le basi di elisoccorso dove il ruolo di Preposto è ricoperto dal responsabile della base, sul quale ricade la responsabilità della verifica della presenza e corretta gestione delle attrezzature in dotazione alla base per l'uso comune. Nel medesimo contesto, il Tecnico di elisoccorso (lavoratore) è addetto alla verifica dello stato della dotazione comune della base prima e dopo il suo utilizzo.



Lo stesso T.E., nello svolgimento delle attività operative di ricerca e soccorso, da lavoratore soggetto alla responsabilità dell'equipaggio dell'elicottero fino allo sbarco, diviene Preposto nei confronti del personale medico e infermieristico nelle operazioni a terra e nella fase di risalita, data la sua maggiore esperienza e formazione specifica.

In merito, invece, al campo di applicazione della normativa, sebbene le disposizioni previste dal *Testo unico* si applichino a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio, è bene rilevare che l'art. 3 del Dlgs. succitato prevede che vengano applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di particolari operazioni ed attività. La stessa normativa, quindi, prevede differenti disposizioni in funzione del contesto:

- le attività formative sul campo, essendo pianificabili e rimodulabili all'occorrenza in funzione di eventuali condizioni avverse, rientrano completamente nelle disposizioni previste dal *Testo unico*;

- le attività operative e di emergenza (analogamente a quelle svolte dalle Forze dell'Ordine), non essendo pianificabili e non potendo comportare omissioni o ritardi, devono essere espletate seguendo le procedure e i percorsi formativi predisposti dalle scuole nazionali e regionali per l'ottenimento ed il mantenimento delle diverse qualifiche (art. 3 co. 2).

Il *Testo unico* offre, inoltre, un'ulteriore importante precisazione relativamente ai luoghi di lavoro, fornendo definizione e casi di esclusione. L'art. 62 recita: "si intendono per luoghi di lavoro [...] i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro". Le disposizioni che si applicano all'interno dei luoghi di lavoro, in caso di presenza sia di lavoratori sia di volontari, comportano che questi ultimi debbano ricevere dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti in tali ambienti e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate, in relazione alle attività ivi svolte. Diverso è il caso delle sedi in cui sono presenti esclusivamente volontari: in tal caso, è opportuno che vengano predisposte procedure interne comportamentali atte a definire divieti (di porre in essere azioni lesive della sicurezza propria e altrui) e obblighi (del rispetto delle basilari norme di sicurezza, ad esempio nell'utilizzo di attrezzature e impianti). La violazione delle procedure comporta la totale assunzione di responsabilità da parte del volontario.

**Responsabilità e autoresponsabilizzazione.
La centralità della formazione**

Giancarlo Del Zotto

Avvocato, Soccorritore emerito della Stazione di Pordenone

Marco Del Zotto

Avvocato, Presidente del Collegio Maestri di Sci del Friuli Venezia Giulia

Abbiamo già avuto modo di rilevare come da qualche anno si stia assistendo a un progressivo inasprimento del rigore con il quale legislazione e giurisprudenza intendono tutelare l'incolumità delle persone per arginare la miriade di rischi che assediavano la collettività. I giuristi di tutto il mondo definiscono il nostro contesto sociale attuale come la società dei rischi. E' il prezzo del progresso economico e tecnologico, i rischi dell'inquinamento, del mondo del lavoro, della circolazione stradale, della criminalità organizzata, della velocizzazione dei rapporti che causa approssimazione ed errori. Un contesto sociale in profonda trasformazione guidato da un'ambientazione globale, da un ampio flusso di conoscenze ed esperienze e dalla conseguente complessità di tutti i rapporti che coinvolgono persone e interessi economici.

Lo Stato reagisce con un eccesso di regole e divieti e con il potere punitivo dilatato, come sappiamo, dal sistema mediatico.

Di qui la tutela dell'incolumità delle persone, della loro sicurezza, "diritto fondamentale" di ogni cittadino sancito dalla nostra Costituzione.

Di qui, in ogni caso di morte accidentale o di lesioni più o meno gravi, l'accertamento giudiziale della responsabilità, la ricerca della colpa e la declaratoria



di obblighi risarcitori civili e/o di condanne penali.

La montagna è stata inglobata in questa complessa situazione, catturata da un turismo di massa e di cassetta, dai trekking estivi alle affollate piste da sci.

L'atteggiamento di tutti gli operatori della montagna, guide alpine, maestri di sci, istruttori e accompagnatori del C.A.I., Soccorso alpino, non può limitarsi ad una eventuale, tardiva difesa del proprio comportamento ma deve mirare alla prevenzione.

Prevenire la contestazione di una colpa, di una responsabilità, con una diligente e attenta preparazione tecnica, professionale e culturale continua.

Un'opportunità preziosa di crescita rispetto a una rituale ripetitività di esercitazioni, lodevoli certo, ma stagnanti.

Il recupero dei valori autentici della montagna, della conoscenza ambientale, delle scelte specialistiche, della riscoperta della infinita possibilità di sviluppo tecnico e intellettuale da estendere a tutte le nostre strutture.

Ben venga pertanto l'incontro formativo proposto, facciamone anche occasione di aperta e cordiale riflessione su questa situazione che stiamo vivendo e, magari, un punto di partenza per una visione moderna e innovativa. ●

D.M. 13.04.2011 e D.C.D. 12.01.2012.

“Scenari di rischio e compiti svolti dai volontari”: come e quando si applicano al CNSAS

arch. Alessio Fabbricatore

Consulente Consiglio nazionale CNSAS per l'applicazione del Dlgs. 81/2008 e s.m.

Le disposizioni del testo unico sulla salute e la sicurezza negli luoghi di lavoro, Dlgs. 81/2008 e s.m., sono applicate al volontariato tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività individuate dal decreto interministeriale di attuazione del 13 aprile 2011.

Il Decreto fornisce le disposizioni di attuazione per il volontariato di protezione civile e definisce “le organizzazioni di volontariato della protezione civile” e la “formazione, informazione, addestramento” di competenza delle organizzazioni. Individua il “Campo di applicazione”, in cui rientra anche il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, specificando che le norme di salute e sicurezza sul lavoro sono applicate “tenendo conto delle particolari esigenze che caratterizzano le attività e gli interventi svolti dai volontari di protezione civile”. Vengono quindi individuati gli obblighi, alla cui applicazione è tenuto il legale rappresentante, delle organizzazioni di volontariato: il volontario, sulla base dei compiti da lui svolti, nell’ambito degli scenari di rischio individuati, deve ricevere formazione, informazione e addestramento ed essere dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego.

Il decreto legislativo n. 81/2008, la legge che tutela la sicurezza dei lavoratori, si applica alle attività svolte dai volontari di protezione civile con modalità specifiche dedicate esclusivamente a loro.

Il decreto del Capo del Dipartimento (D.C.D.) della Protezione civile del 12 gennaio 2012, tramite quattro allegati, definisce le modalità della sorveglianza sanitaria per i volontari di protezione civile e vengono condivisi gli indirizzi comuni su: scenari di rischio di protezione civile e compiti dei volontari, le competenze in materia di disciplina dei piani formativi ed i criteri di massima per le attività di formazione, informazione e addestramento dei volontari e controllo sanitario di base. E’ responsabilità di ciascuna organizzazione di volontariato di protezione civile individuare gli scenari di rischio di competenza e definire un proprio piano formativo e addestrativo, nel quale i temi della sicurezza dei volontari abbiano adeguato e primario risalto, con la puntualizzazione che l’applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza non può, comunque, comportare l’omissione o il ritardo nello svolgimento dei compiti di protezione civile.

L’articolo 4 *Obblighi delle organizzazioni di volontariato della protezione civile* del Decreto 13 aprile 2011 al punto 3 specifica: “Le sedi delle organizzazioni, salvi i casi in cui nelle medesime si svolga attività lavorativa, nonché i luoghi di esercitazione, di formazione e di



intervento dei volontari di protezione civile, non sono considerati luoghi di lavoro.” Pertanto per gli ambienti sopra descritti, e per le attività in essi svolte, non è richiesta la redazione del Documento Valutazione dei Rischi (D.V.R.) che invece è obbligatorio in ambito lavorativo (applicazione del Dlgs. 81/2008 e s.m.).

Si evidenzia che il D.V.R. deve essere redatto solamente in presenza di attività lavorativa e non in presenza di attività di volontariato. Rimane l’obbligo, per le organizzazioni di volontariato, di provvedere alla formazione, informazione ed addestramento dei volontari, nell’ambito degli scenari di rischio individuati, all’utilizzo di attrezzature e dispositivi di protezione individuali idonei per lo specifico impiego. Le attrezzature e i dispositivi di protezione individuali devono essere certificati, non scaduti ed utilizzati in conformità alle indicazioni fornite dal costruttore.

L’allegato 1 del D.C.D. del 12 gennaio 2012 prende in considerazione gli “Scenari di rischio” e i “Compiti svolti dai volontari” secondo quanto stabilito nella “Direttiva per l’attività preparatoria e le procedure di intervento in caso di emergenza per protezione civile (seconda edizione)” del Dipartimento di protezione civile del luglio 1996, che costituisce la base per elaborare un piano d’emergenza di protezione civile.

Ai Servizi regionali/provinciali del C.N.S.A.S. non è richiesto, per l’attività di volontariato, la redazione di un D.V.R. e la nomina di un Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), ma la compilazione del *Documento relativo agli scenari di rischio ed ai compiti svolti dai volontari* a firma del legale rappresentante del Servizio. Il Documento, che deve essere condiviso ed illustrato a tutte le componenti del Servizio, ha la finalità di sensibilizzare tutta la struttura sui temi della sicurezza e di istituire una *responsabilità diffusa* tra tutti i componenti il Servizio.

E’ opportuno che il *Documento* contenga la *Descrizione del Servizio regionale/provinciale*, gli *Scenari di rischio*, i *Compiti svolti dai volontari*, i *Piani formativi* (e le relative abilitazioni previste per i volontari), la *Formazione, informazione e addestramento*, il *Controllo sanitario* e l’eventuale *Sorveglianza sanitaria*. Da allegare gli organigrammi del Servizio ed i programmi annuali relativi alla *formazione, informazione e addestramento* in materia di sicurezza a favore dei volontari. Si evidenzia che per il C.N.S.A.S. è di competenza della Direzione nazionale provvedere alla verifica, degli adempimenti sopra specificati, da parte dei Servizi regionali/provinciali. Il Documento deve essere dotato di *data certa*.

**D.P.R. n.194/2001, la Direttiva 09.11.2012, la Legge n. 225/1992 e la Legge n. 74/2001:
integrazione del C.N.S.A.S. nel Sistema di protezione civile
e prerogative delle Scuole e dei Piani formativi**

p.i. *Giulio Frangioni*
Coordinatore segreteria nazionale CNSAS

Alla fine del VII governo di Giulio Andreotti nel 1992, l'ultimo della serie guidata dal discusso statista, è promulgata la legge 225 che istituisce il Servizio nazionale di protezione civile mettendo ordine ad un settore fino allora molto nebuloso e confuso e allineando l'Italia con le nazioni più evolute ed emancipate in questo settore.

Da allora molta acqua è passata sotto i ponti e il Dipartimento è cresciuto dotandosi anche di una robusta serie di leggi e norme che hanno regolamentato la vita stessa della struttura ma anche di tutte le associazioni che la compongono. Tra tutte va particolarmente segnalato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 2001 che disciplina la partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile in particolare per quanto riguarda le emergenze nazionali con l'impiego delle così dette colonne mobili che per essere attivate necessitano di precise e ben definite procedure.

Ma l'attività normativa si è spinta anche in settori che all'apparenza possono sembrare assai lontani come quando nel 2008, precisamente il 9 aprile, appare il Dgls. 81, testo unico sulla salute e sulla sicurezza del lavoro. Il Dipartimento si mette all'opera per salvaguardare il mondo del volontariato che pur dovendo assicurare lo stato di salute e la sicurezza dei propri associati non poteva per sua natura considerare gli scenari degli interventi alla stessa stregua dei luoghi di lavoro e della imprevedibilità e indeterminatezza degli stessi.

Vengono così sviluppati una serie di decreti ad hoc sull'argomento tra cui la direttiva del 9 novembre 2012 che stabilisce i "Criteri di massima per la definizione degli standard minimi per lo svolgimento delle attività formative in materia di sicurezza" a firma del Capo Dipartimento Gabrielli in cui si definiscono precisi indirizzi sulla formazione e l'addestramento dei volontari e sui relativi piani formativi oggetto di questa trattazione. In particolare il 6 dicembre 2012 vede la luce il testo "Criteri di massima per la definizione degli standard minimi per lo svolgimento delle attività formative in materie di sicurezza" (attuazione del paragrafo 2 dell'Allegato 2 al decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 12 gennaio



2012, pubblicato nella G.U. n. 82 del 6 aprile 2012). E' così stabilito che i destinatari della formazione in materia di sicurezza sono tutti i volontari aderenti alle organizzazioni iscritte come prevede il già citato dpr 194/01, e che le attività informative e di addestramento ad esse associate devono essere inquadrare nel *Piano formativo*. Questi deve contenere la programmazione temporale (semestrale, annuale, pluriennale, ecc), la descrizione

sintetica degli obiettivi da conseguire, l'articolazione dell'attività, l'individuazione dei volontari a cui è finalizzata la formazione in funzione dei compiti previsti, l'indicazione e l'individuazione degli istruttori/docenti che saranno impiegati nonché degli scenari di rischio dove il volontario andrà ad operare. Tali scenari per il C.N.S.A.S. sono individuati per il soccorso in ambiente montano, impervio, ipogeo e forra ed eccezionalmente in ambiente antropico e subacqueo.

In tutti questi anni anche il C.N.S.A.S. si è dotato di un impianto legislativo di tutto rispetto, unico fra tutte le associazioni di volontariato, tra cui una delle leggi più importanti è la 74 del 2001; questa norma riconosce, tra l'altro il valore sociale e la funzione di servizio di pubblica utilità, nonché anche le seguenti scuole: Scuola nazionale tecnici di soccorso rispettivamente alpino e speleologico, Scuola nazionale medici per emergenza ad alto rischio nel territorio montano e nell'ambiente ipogeo, Scuola unità cinofile da ricerca in superficie e valanga, Scuola nazionale tecnici di soccorso in forra, Scuola nazionale direttori operazioni di soccorso. Sempre la stessa legge dichiara che devono essere rette da appositi regolamenti di settore con il compito di rilasciare le qualifiche operative anch'esse precisamente definite che sono: tecnico di soccorso alpino, tecnico di elisoccorso, unità cinofila da valanga, unità cinofila da ricerca in superficie, medico per emergenza ad alto rischio nel territorio montano ed ipogeo, tecnico di soccorso speleologico, tecnico di soccorso in forra e direttore delle operazioni di soccorso.

Questa prerogativa implica che quanto prodotto dalle scuole nazionali siano essi manuali tecnici, relazioni, direttive, o i veri e propri piani formativi hanno valenza di normativa e costituiscono l'ossatura del D.V.R. semplificato ad uso del volontariato.

Dispositivi di protezione individuale fra direttive, decreti, norme ed esigenze peculiari del CNSAS

p.i. Elio Guastalli

Centro studi materiali e tecniche del CAI, volontario CNSAS

Gli obiettivi che mirano alla sicurezza sono sempre più considerati universali e toccano tutti i settori non escluse le attività del C.N.S.A.S. che, con particolare impegno rivolto alla prevenzione, ha sempre operato anche attraverso l'utilizzo e l'innovazione di attrezzature e dispositivi.

Negli anni passati le norme tecniche di riferimento per le attrezzature alpinistiche e speleologiche erano essenzialmente le norme UIAA, acronimo di *Unione Internazionale delle Associazioni Alpinistiche*; organizzazione internazionale che raggruppa oltre una novantina di associazioni sparse in più di sessanta Paesi del mondo. L'UIAA nasce nel 1932 e vara ufficialmente il *label* sulla sicurezza dei materiali, *safety label*, nel 1965. Le norme UIAA sono riconosciute in tutto il mondo, sono volontarie e precedono di decenni le norme CEN (*Comitato Europeo di Normazione*). Con l'avvento dell'Unione europea si è assistito progressivamente all'introduzione di nuove regole comunitarie.

Nell'ambito della sicurezza, in senso generale, i riferimenti normativi e legislativi si sono evoluti e integrati; un esempio di sinergia tra norme e leggi è dato dalle direttive europee cosiddette di *nuovo approccio*, che definiscono i requisiti essenziali di salute e sicurezza dei prodotti, quindi anche dei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.). I dettami definiti dalle direttive europee sono in seguito recepiti dagli stati membri attraverso Leggi e Decreti applicativi.

Per la produzione e la vendita dei D.P.I. i costruttori possono riferirsi direttamente ai requisiti obbligatori delle direttive o utilizzare più comodamente le norme tecniche *armonizzate* EN (cioè, norme elaborate dal CEN su richiesta della Commissione europea e citate dalla *Gazzetta Ufficiale*); in questo caso i prodotti beneficiano automaticamente della presunzione di conformità e possono essere commercializzati sul mercato comunitario. Un ulteriore passaggio dell'impianto generale normativo consiste nell'adozione delle norme EN da parte degli istituti di normazione nazionali (ad esempio, UNI per l'Italia).

Tuttavia, ciò ancora non basta per definire totalmente il complesso rapporto fra normazione tecnica e legislazione, sia a livello nazionale sia europeo; semplificando, si può dire che uno dei valori delle norme tecniche sta nella funzione che le norme stesse hanno di supporto alla legislazione, che ha carattere obbligatorio. Il quadro si complica ulteriormente quando, oltre agli aspetti tecnici dettati dall'apparato normativo, concorrono gli ambiti applicativi e procedurali definiti dal quadro legislativo.

Fatte queste brevi premesse e ritornando a parlare direttamente dei D.P.I. si elencano brevemente i principali riferimenti che ne delineano le caratteristiche, l'uso e il controllo.



Un documento fondamentale è la Direttiva europea 89/686/CEE sui *Dispositivi di protezione individuale* del 1989, appunto; vi si legge: "Ai sensi della presente direttiva si intende per DPI qualsiasi dispositivo o articolo destinato ad essere indossato o tenuto da una persona affinché essa sia protetta nei confronti di uno o più rischi che potrebbero mettere in pericolo la salute e la sicurezza". La Direttiva 89/686/CEE ha trovato attuazione attraverso il Decreto legislativo del Governo n. 475 del 4 dicembre 1992.

Va poi citato il più recente Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (coordinato con il Dlgs. n. 106 del 3 agosto 2009) conosciuto come *testo unico* in materia di prevenzione e sicurezza. Qui troviamo molte disposizioni di nostro interesse che vale la pena osservare.

L'Art. 76, comma 2 recita: "I DPI di cui al comma 1 devono inoltre (semplificando):

- a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
- b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
- c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
- d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.

Il Dlgs. n. 81/2008 all'art. 3 Campo di applicazione, in riferimento alle organizzazioni di volontariato, specifica:

"... le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato e alle peculiarità organizzative, ... con decreti emanati ... dai Ministri competenti ...". In ottemperanza a quanto sopra riportato veniva prodotto il decreto interministeriale di data 13 aprile 2011 e, successivamente, il decreto di data 12 gennaio 2012 nei quali il C.N.S.A.S. compare anche per quanto concerne l'utilizzo dei D.P.I.

Altro riferimento fondamentale per i D.P.I. contro le cadute dall'alto è la norma UNI EN 365 (nella versione UNI EN 365:2005 che recepisce la EN 365:2004 e sostituisce la UNI EN 365:1993); questa norma specifica i requisiti per le istruzioni per l'uso, la manutenzione, l'ispezione periodica, la marcatura ed altro ancora per i D.P.I. idonei ad arrestare la caduta e per il salvataggio. La EN 365 non copre: "DPI o altro equipaggiamento di protezione contro le cadute dall'alto utilizzati in qualsiasi sport o attività ricreativa".

Ad ulteriore complicazione entrano nelle necessarie considerazioni gli ambiti di utilizzo dei D.P.I. che vanno dalle attività personali e di volontariato a quelli prettamente lavorativi, a volte in coerenza ad altri Enti, si pensi alle attività di elisoccorso. La trattazione esaustiva di questi argomenti richiede uno spazio proprio; per questo, è in esame la possibilità di realizzare un'apposita pubblicazione.

Sorveglianza sanitaria e controllo sanitario: come e quando si applicano al CNSAS

dott. Mario Milani

direttore Scuola nazionale medici per emergenza ad alto rischio nell'ambiente alpino del CNSAS

Dopo il Dlgs. 81/2008 sulle norme di sicurezza e che comprende anche le norme di tutela della salute sono succeduti altri decreti che cercavano di modulare le norme contenute nel Dlgs. 81/2008 alle particolari caratteristiche operative del volontariato operante nella Protezione Civile (P.C.), nella CRI, nel C.N.S.A.S. e nei VV.F., dando negli anni successivi (2010 - 2014) una forma più organizzata alla cultura della sicurezza.

A novembre 2013, con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile, vengono aggiornate le "disposizioni per il controllo sanitario di base dei volontari di protezione civile". In particolare il decreto modifica e sostituisce l'allegato 3 del decreto del 12 gennaio 2012, la cui applicazione aveva incontrato ostacoli di tipo attuativo e procedurale.

Questo a tutt'oggi è il riferimento normativo a cui fare riferimento e che ha trovato nel C.N.S.A.S. applicazione in modo scalare a seconda delle situazioni di ogni Servizio regionale e tipologia di figura operativa ed età.

a. Le figure che nell'ambito del C.N.S.A.S. percepiscono una diaria (per esempio T.E., Istruttori nazionali/regionali) rientrano nella *sorveglianza sanitaria a carico del medico competente* come definito Dlgs. 81/2008 art 38: a carico del medico competente il protocollo di sorveglianza medica, cioè che esami fare e ogni quanto si effettua la visita.

b. I volontari sono soggetti a *controllo sanitario di base*, con modalità graduali e in funzione delle risorse economiche e di disponibilità. Alcuni Servizi regionali, in convenzione con la Regione o l'Assessorato sanità regionale, effettuano la sorveglianza sanitaria tramite medico competente, con tempistica differenziata a seconda dell'operatività, anche sui volontari e questo ha un costo.

Il *controllo sanitario di base* deve rispondere a misure generali di prevenzione, educazione e promozione della salute e deve tenere conto, rispetto ad un lavoratore abituale, dei diversi obiettivi (rapidità di intervento/immediatezza operativa), dei luoghi operativi con i rispettivi rischi oggettivi, delle ore di lavoro che comporta una differente esposizione a rischi per esempio cronici (mobilitazione carichi, rumore, ecc.) ma per l'ambiente più a quelli di tipo acuto (es.: caduta, incidenti durante manovre operative) che comportano comunque una valutazione dei rischi e l'adozione di dispositivi di protezione individuale, di gruppo e di comportamenti adeguati: la sicurezza come metodo di lavoro.



Il controllo sanitario è/deve essere integrato da eventi di informazione e prevenzione anche in relazione agli scenari nei quali le organizzazioni di volontariato sono chiamate a concorrere con la propria opera, in relazione alle priorità ed esigenze operative e del territorio di appartenenza.

Al responsabile dell'Organizzazione spetta il compito di registrare l'avvenuta partecipazione di ogni volontario alle attività di controllo sanitario realizzate nel quadro della programmazione.

Le indicazioni che venivano date erano:

1. *visita medica* comprende anamnesi ed esame obiettivo rivolti, in particolare, al riscontro di patologie correlabili agli scenari di rischio di protezione civile e/o a patologie che possano controindicare l'esposizione al rischio ergonomico o di movimentazione manuale dei carichi.

2. *vaccinazioni* obbligatorie, come previsto dai *Piani vaccinali regionali* indispensabili antitetanica e anti epatite B, altre a seconda dei rischi regionali (es. da puntura di zecca, ecc.).

3. *cadenza* quinquennale per i volontari di età inferiore ai 60 anni; biennale, per i volontari di età superiore ai 60 anni.

Come C.N.S.A.S., e come detto poco sopra, ogni Servizio regionale adotta in funzione delle risorse umane ed economiche diverse soluzioni: la minima rispondente alla *Prevenzione, educazione e promozione della salute* è una scheda auto anamnestiche che permette al volontario di focalizzarsi su alcuni aspetti importanti della propria salute e rispondendo ad alcune domande in senso positivo (presenza di patologia o problema) è consigliato ad adottare la soluzione proposta (visita medica dal proprio medico di fiducia); il grado successivo è sempre la compilazione della scheda auto anamnestiche ma associata alla visita medica presso il medico C.N.S.A.S., che può consigliare e rinviare al curante con indicazioni più precise in caso di problema.

Il terzo livello è la visita presso il medico sportivo, che reputo più significativa del medico curante perché può eseguire anche esami più sofisticati (ECG, spirometria ...).

Infine vi è, come in alcuni Servizi regionali, anche nel caso del volontario una visita da parte del medico competente, anche questa con costi che devono essere sostenuti dall'Organizzazione. ●

La Sorveglianza sanitaria, prevista dal Dlgs.81/2008, applicata al CNSAS

dott. *Mateo Panariti*
medico competente CNSAS



La Sorveglianza sanitaria, è strutturata come una composita attività di prevenzione che si basa su accertamenti periodici dei lavoratori in relazione al contesto di azione, per *verificare l'idoneità alla mansione svolta* e con l'obiettivo di proteggere la loro salute. La verifica dello stato di salute può anche essere visto come mezzo, tra gli altri enunciati dal Dlgs. 81/08, per verificare l'efficacia delle misure di prevenzione adottate dall'organizzazione.

La Sorveglianza sanitaria viene effettuata dal Medico Competente (MC), un medico nominato dal Datore di Lavoro (DdL), in virtù della sua specifica formazione, della conoscenza degli scenari di azione e dei rischi professionali cui sono esposti i lavoratori "secondo i principi della Medicina del Lavoro e della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH)".

È costituita da un insieme di atti medici finalizzati:

1. all'identificazione precoce, possibilmente in fase pre-clinica, di alterazioni dello stato di salute causate dall'esposizione a tutti i fattori di rischio valutati;
2. all'evidenziazione di alterazioni dello stato di salute che, pur non essendo conseguenti all'esposizione, possono essere aggravate dall'attività lavorativa o comunque possono interagire con il suo normale svolgimento.

La *Medicina del Lavoro* riesce, attraverso una serie di appositi indicatori predittivi ad individuare meglio i sintomi iniziali che sono difficili da cogliere, ma che costituiscono anche i prodromi per una evoluzione verso lo stato di malattia.

La sorveglianza sanitaria viene fatta in occasione delle seguenti visite:

- visite mediche preventive;
- visite mediche periodiche;
- visite mediche su richiesta del lavoratore (quando tale richiesta sia correlata ai rischi professionali);
- visite mediche in occasione di cambio mansione (cambio di attività o dello scenario in cui viene svolta);
- visite mediche alla ripresa del lavoro (dopo > 60 gg continuativi di assenza per malattia o infortunio).

In occasione delle visite preventive, periodiche, al cambio mansione e alla ripresa del lavoro il MC verifica, solo nei casi previsti dalla normativa, anche l'assenza di condizioni di alcol e tossicodipendenza.

La sorveglianza sanitaria viene predisposta in base a protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici. Tali protocolli comprendono esami clinici e biologici ed indagini diagnostiche per il gruppo omogeneo di esposti. Se necessario vengono adattati al singolo lavoratore.

In modo specifico, per i lavoratori del C.N.S.A.S., il protocollo è stato standardizzato per quanto possibile e prevede:

Per gli istruttori, prima visita medica con:

- esame audiometrico
- esame spirometrico
- esame otoneurologico per lavori in quota
- elettrocardiogramma
- esami ematochimici per abuso di

alcol

- esame ergovision

Il protocollo prevede una periodicità di 24 mesi.

In base all'esito della sorveglianza sanitaria il MC esprime uno dei seguenti giudizi relativamente ai rischi specifici:

- idoneità allo svolgimento della mansione;
- idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- inidoneità temporanea;
- inidoneità permanente.

Di tali giudizi il MC ne dà copia al lavoratore e al Datore di Lavoro.

Anche i compiti informativi sono consistenti e riguardano una vasta gamma di interventi tra i quali quelli inerenti la collaborazione sull'attività di formazione ed informazione, nella comunicazione ai lavoratori del significato e del risultato scritto degli accertamenti sanitari e, a richiesta, nel rilascio di copia della documentazione sanitaria.

Nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, la comunicazione riguarderà anche la necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che ne comporta l'esposizione.

Dal punto di vista procedurale il Medico Competente:

- a. istituisce ed aggiorna la *Cartella Sanitaria e di Rischio* del lavoratore custodendola sotto la sua responsabilità;
- b. consegna la documentazione sanitaria al DdL alla cessazione dell'incarico;
- c. consegna la *Cartella sanitaria* al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro;
- d. informa i lavoratori e gli RLS (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) sul significato della sorveglianza sanitaria e sulla eventuale necessità di controlli successivi alla cessazione;
- e. informa i lavoratori sugli esiti della sorveglianza sanitaria e a richiesta ne rilascia copia;
- f. comunica per iscritto i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria durante la riunione periodica.

Comunicazione, formazione e didattica

dott. Pierpaolo Scarpuzzi

PhD Psicologo Psicoterapeuta, volontario CNSAS Stazione di La Spezia

Formare dei volontari e dei tecnici del C.N.S.A.S. significa avere la consapevolezza di trovarsi di fronte a personale che opera in situazioni critiche, persone che quotidianamente lasciano un contesto di vita conosciuto per inserirsi in una realtà nuova e spesso mutevole, dove, malgrado le migliori intenzioni, mancano le normali condizioni di sicurezza e prevedibilità a cui generalmente si è abituati. Formare, chi opera in determinati contesti, vuol dire preparare e prepararsi, a priori, ad affrontare minacce, disagi e pericoli che ancora in parte non si conoscono, per essere pronti ad operare in tutti gli scenari, sperando che poi non debbano mai verificarsi.

Significa quindi organizzarsi per verificare ed implementare diversi aspetti: tecnici, fisici e mentali.

Tale premessa, pur nella sua banalità, è necessaria per ribadire l'importanza che deve avere la formazione per chi opera in ambiente impervio e per riflettere sugli obiettivi che il formatore stesso si deve porre.

Avere chiari gli obiettivi formativi è fondamentale per poi poter decidere: i contenuti di apprendimento, le metodologie da utilizzare, gli strumenti didattici ed il tempo richiesto per il percorso formativo.

Il programma va infatti calibrato sulla base di quello che si vuole ottenere, avendo ben presenti i vincoli dettati dal contesto e dalle risorse a disposizione, tenendo conto anche della relazione non sempre lineare che potrebbe instaurarsi tra le finalità teoriche ed il risultato reale e quindi concentrarsi sulla fallibilità dell'intero processo.

Chi è in aula, per giungere all'obiettivo, ha l'obbligo di adattarsi alle esigenze dei partecipanti modificando, se necessario anche in corsa, le modalità di insegnamento per far sì che i contenuti risultino realmente efficaci e calibrati. Conviene a volte mettere da parte intenzioni ambiziose ed essere più concreti, stabilendo limitati contenuti e concentrarsi sulla giusta modalità per farli passare ed assorbire ai partecipanti; a volte sensibilizzare le persone sull'argomento può risultare di maggior efficacia rispetto al voler divulgare il maggior numero di informazioni possibili; senza fraintendimenti, le informazioni spiegate durante i corsi sono a volte vitali, ma se si diventa abili a coinvolgere i discenti saranno poi le persone stesse a voler approfondire direttamente l'argomento ed a



richiedere le informazioni necessarie. In questo modo l'obiettivo del formatore potrebbe risultare addirittura più semplice, non dovendosi preoccupare di far passare *n* concetti, ma solo di farne passare uno: rendere curiosi, interessati, sensibili le persone su quel determinato argomento, il resto verrà di conseguenza.

Il problema diviene quindi trovare la giusta modalità comunicativa ed il giusto metodo didattico per coinvolgere ed attivare le persone implicate; usare la propria energia e motivazione per innescare gli altri, che non sempre potrebbero condividere quanto stiamo cercando di esporre o che potrebbero aver esaurito l'attenzione a loro disposizione.

Spesso può risultare d'aiuto all'istruttore riflettere su quanti modi esistono per far passare lo stesso concetto, attraverso: una *slide*, una foto, un filmato, un esempio, un episodio personale, un esercizio, un gioco, una simulazione, una prova pratica.

Saper coinvolgere significa trasformare un'esposizione in formazione, i discenti da spettatori ad attori; permettere alle persone di sperimentarsi, di portare qualcosa di loro in aula, serve a trasformare l'esperienza in qualcosa di più personale ed interessante proprio perché così il discente diventa parte stessa di quello che sta avvenendo.

Per comunicare in modo efficace bisognerebbe, non solo essere preparati su quello che si sta esponendo, ma essere consapevoli del come lo si sta esprimendo, quindi curare tutti quegli aspetti della comunicazione che vengono chiamati *para-verbale* e *non-verbale*, che, semplificando, non sono altro che l'utilizzo della voce ed il comportamento che utilizziamo quando ci esprimiamo; tenendo conto che molto spesso possono risultare più d'impatto ed efficaci nel trasmettere le informazioni questi ultimi rispetto al contenuto vero e proprio esposto.

Cercando di concludere possiamo paragonare la gestione dei discenti ad un forte flusso d'acqua: non possiamo contenerlo od opporci ad esso ma possiamo imparare ad incanalarlo e farlo divenire produttivo.

Sicuramente non è semplice fare formazione ed ancor meno farla in modo efficace, c'è bisogno di addestramento, sacrificio e passione; tutte cose che fortunatamente sono patrimonio delle persone che compongono il C.N.S.A.S., bisogna solo trasferirle ed utilizzarle anche in aula. ●

Scenari di rischio e compiti svolti dai volontari

Documento relativo al Servizio regionale/provinciale

del Corpo nazionale soccorso alpino speleologico per l'applicazione delle norme contenute nel Decreto interministeriale del 13 aprile 2011 "Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" emanato in ottemperanza all'articolo 3 lettera b del Dlgs. 3 agosto 2009 n. 106

In riferimento al Decreto 12 gennaio 2012 "Adozione dell'intesa tra il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione autonoma della valle D'Aosta prevista dall'art. 5 del Decreto del 13 aprile 2011 e condivisione di indirizzi comuni per l'applicazione delle altre misure contenute nel medesimo decreto" emanato dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile (D.P.C.) si fornisce di seguito la descrizione del Servizio regionale e si sviluppano gli allegati contenuti nel medesimo Decreto.

Descrizione del Servizio regionale / provinciale del

Il Servizio regionale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino Speleologico (C.N.S.A.S.) opera di norma nella Regione ma su richiesta della Direzione nazionale può intervenire, con la propria struttura e con i propri volontari, su tutto il territorio nazionale e all'estero.

Il Servizio regionale è costituito da n. Zone di soccorso alpino e da n. Zone di soccorso speleologico così identificate:

- a. Zona alpina
- b. Zona speleologica

A capo di ciascuna Zona alpina e di ciascuna Zona speleologica è posto un *Delegato*.

Ciascuna Zona alpina e speleologica è suddivisa nelle seguenti Stazioni, rispettivamente di Soccorso alpino e di Soccorso speleologico di seguito riportate.

- a. Zona alpina :
 - 1. Stazione di
- b. Zona speleologica :
 - 1. Stazione di

Ciascuna Stazione di soccorso alpino e speleologico è retta da un *Capo stazione*.

Nel Servizio regionale sono riconosciute ed operanti le seguenti Scuole regionali di Soccorso alpino e speleologico:

- a.

A capo di ciascuna Scuola è posto un *Istruttore nazionale o regionale / provinciale*.

1. Scenari di rischio

Nel Servizio regionale / provinciale

i tecnici del C.N.S.A.S., a secondo della loro qualifica, ottenuta attraverso la formazione, l'informazione, l'addestramento, la certificazione e il mantenimento, così come previsto dai rispettivi piani formativi nazionali e regionali effettuano interventi di soccorso in: ambiente alpino (*descrizione dell'area regionale*); ambiente ipogeo (*descrizione dell'area regionale*); ambiente forra (*descrizione dell'area regionale*).

Nell'ambiente alpino si individuano i seguenti scenari di rischio:

roccia (*descrizione dell'ambiente*);
neve (*descrizione dell'ambiente*);
ghiaccio (*descrizione dell'ambiente*);
antropico (*descrizione dell'ambiente*);
impervio (*descrizione dell'ambiente*);
piste da sci e impianti di risalita (*descrizione dell'ambiente*).

Nell'ambiente ipogeo si individuano i seguenti scenari di rischio:

grotta (*descrizione dell'ambiente*);
subacqueo (*descrizione dell'ambiente*);
subacqueo confinato (*descrizione dell'ambiente*);
impervio (*descrizione dell'ambiente*);
roccia (*descrizione dell'ambiente*);
neve (*descrizione dell'ambiente*);
ghiaccio (*descrizione dell'ambiente*);
antropico (*descrizione dell'ambiente*).

Nell'ambiente forra si individuano i seguenti scenari di rischio:

forra (*descrizione dell'ambiente*);
impervio (*descrizione dell'ambiente*);
roccia (*descrizione dell'ambiente*);
neve (*descrizione dell'ambiente*);
ghiaccio (*descrizione dell'ambiente*).

Ciascun scenario è supportato dalla seguente documentazione (cartografia cartacea e cartografica digitale, valutazioni, ecc.) di cui si specificano le fonti regolarmente autorizzate.

2. Compiti svolti dai volontari

Nell'ambito degli scenari sopra descritti i compiti dei volontari del Servizio regionale/ provinciale sono ricompresi nelle seguenti categorie minime di base:

- a. attività di soccorso ed assistenza sanitaria;
- b. uso di attrezzature speciali (*descrizione*);
- c. conduzione mezzi speciali (*descrizione*);
- d. supporto organizzativo anche nell'ambito di sale operative;

- e. attività formativa (specificare);
- f. attività in materia di radio e telecomunicazioni;
- g. attività subacquea (descrizione);
- h. attività cinofile (descrizione);
- i. attività di disostruzione (descrizione);
- j. attività di Protezione civile (descrizione).

Di seguito si fornisce la descrizione dei compiti svolti dai volontari del Servizio regionale/ provinciale riferita alle categorie sopra descritte.

(Riportare l'elenco delle categorie che interessano il Servizio regionale e la descrizione dei compiti svolti dai volontari.)

3. Piani formativi

Il Servizio regionale/ provinciale si avvale dei *Piani formativi* redatti dalle rispettive scuole nazionali e approvati dall'Assemblea nazionale del C.N.S.A.S.

Il Servizio regionale/ provinciale si avvale dei *Piani formativi* di seguito elencati, di cui una copia, con data certa, è depositata presso la sede legale del Servizio regionale.

1. Abilitazioni soccorso alpino:

- a. Operatore di Soccorso Base (O.S.B.);
- b. Operatore di Soccorso Alpino (O.S.A.);
- c. Operatore Tecnico Sanitario (O.T.S.);
- d. Tecnico di Soccorso Alpino (Te.S.A.);
- e. Tecnico di Elisoccorso (T.E.);
- f. Unità Cinofile da Valanga (U.C.V.);
- g. Unità Cinofile da Ricerca in Superficie (U.C.R.S.);
- h. Unità Cinofile da Ricerca Molecolare (U.C.R.M.);
- i. Unità Cinofile da Ricerca Catastrofe (U.C.R.C.);
- J. Istruttore Regionale Tecnico (I.R.Tec.).

2. Abilitazioni soccorso speleologico:

- a. Operatore di Soccorso Speleologico (O.S.S.);
- b. Tecnico di Soccorso Speleologico (T.S.S.);
- c. Tecnico di Soccorso Speleologico specialista in Tecniche di Recupero (T.S.S./T.R.);
- d. Tecnico di Soccorso Subacqueo (T.S.Sub.);
- e. Istruttore Regionale Tecnico Speleo (I.R.Tec.S.).

3. Abilitazioni disostruzioni:

- a. Tecnico Disostruttore (T.D.).

4. Abilitazioni soccorso forra:

- a. Operatore in Forra (O.F.);
- b. Operatore di Soccorso in Forra (O.S.F.);
- c. Tecnico di soccorso in Forra (T.S.F.);
- d. Istruttore Regionale Tecnico Forra (I.R.Tec.F.).

Il Servizio regionale/ provinciale si avvale inoltre di tecnici dotati di patentino di fochino – Tecnico disostruttore, qualifica rilasciata ai singoli dalla Autorità di competenza.

4. Formazione, informazione e addestramento

Il Servizio regionale/ provinciale provvede all'attività formativa in materia di sicurezza,

a favore dei propri volontari, organizzando specifici corsi la cui docenza è affidata a formatori/addestratori/istruttori con esperienza professionale specifica o individuati, a seguito di adeguata formazione, all'interno del Servizio regionale/ provinciale. I contenuti di ciascuna iniziativa per attività formativa, informativa e di addestramento si attiene ai piani formativi adottati dal C.N.S.A.S. e ai "Criteri di massima per la definizione degli standard minimi per lo svolgimento delle attività formative in materia di sicurezza" emanato dal Dipartimento della Protezione Civile.

Il Servizio regionale/ provinciale cura inoltre che i volontari, nell'ambito degli scenari di rischio individuati da codesto Servizio regionale/ provinciale, siano dotati di attrezzature e di dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico e che siano formati ed addestrati al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante.

5. Controllo sanitario

Il Servizio regionale/ provinciale in applicazione al Decreto 25 novembre 2013 emanato dal Dipartimento della Protezione Civile cura che tutti i volontari compilino la scheda auto anamnestica quale livello minimo comune per il controllo sanitario. La scheda è conservata a cura del volontario sino alla compilazione della successiva. Il controllo sanitario è una misura di tutela del volontario, che deve essere consapevole della propria salute e dei propri stili di vita che possono costituire fattori di rischio per l'attività operativa.

6. Sorveglianza sanitaria

Il Servizio regionale/ provinciale in applicazione al Decreto 12 gennaio 2012 "Adozione dell'intesa tra il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e la Regione autonoma della Valle d'Aosta prevista dall'art. 5 del decreto del 13 aprile 2011 e condivisione di indirizzi comuni per l'applicazione delle altre misure contenute nel medesimo decreto" applica la sorveglianza sanitaria ai volontari, la cui esposizione ai fattori di rischio previsti nel decreto legislativo 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, che nell'ambito dell'attività prevista dal Servizio regionale svolgono nell'arco di un anno attività operative per più di 535 ore o superano i 65 giorni.

L'individuazione dei volontari che superano tali soglie avviene, a cura del Servizio regionale, entro il mese di gennaio di ciascun anno, sulla base del numero di giorni di servizio dell'anno precedente.

Allegati:

organigramma ed elenco cariche Servizio regionale/ provinciale (comprensivo di dati anagrafici e c.f.);

Piani formativi nazionali/regionali;

elenco scuole regionali con rispettivi Direttori;

elenco Istruttori regionali / provinciali di Soccorso alpino e di Soccorso speleologico (comprensivo di abilitazioni, dati anagrafici e c.f.);

elenco formatori/addestratori/istruttori così come previsto dai “Criteri di massima per la definizione degli standard minimi per lo svolgimento delle attività formative in materia di sicurezza” (comprensivo di abilitazioni, dati anagrafici e c.f.);
 elenco tecnici disostruttori – patentino di fochino;
 elenco completo di tutti i volontari (comprensivo di abilitazioni, dati anagrafici e c.f.);

programma base relativo alla *formazione, informazione e addestramento* in materia di sicurezza a favore dei propri volontari.

il Presidente del
 Servizio regionale CNSAS
 (timbro e firma)

Luogo e data certa

In riferimento ai dubbi ed incertezze di alcuni Presidenti regionali del C.N.S.A.S. relativi alla **data certa** da apporre sui documenti, in particolare al documento Scenari di rischio e compiti svolti dai volontari del C.N.S.A.S., si forniscono di seguito dei chiarimenti relativi all'attuale normativa relativa alla data certa.

Per l'autentica di documenti, in particolare per la documentazione relativa alla sicurezza, sia relativamente al Dlgs. 81/2008 sia alla sicurezza del volontariato, è indispensabile l'apposizione della *data certa*. Tenuto conto della recente circolare di Poste Italiane, a seguito della quale non viene più rilasciato il timbro di data certa, considerato inoltre che si sta rendendo indispensabile l'utilizzo della firma digitale per tutta la documentazione inviata agli Enti pubblici, una soluzione può essere l'accoppiata *firma digitale* e *marca temporale*. Tale accoppiata garantisce in modo inequivocabile la validità della firma e la *data certa* del documento. L'acquisizione della firma digitale può avvenire, ad esempio, tramite la *Carta nazionale dei servizi delle Camere di Commercio d'Italia* e la *data certa* tramite l'acquisto della *marca temporale*.

Sicuramente è più semplice ricorrere alla PEC, la posta elettronica certificata che garantisce anch'essa data certa dei documenti inviati. Per quanto riguarda la data certa con PEC si rammenta che questa è utilizzabile solo se chi invia e chi riceve sono dotati di PEC (si può anche auto inviarsi il documento tramite PEC).

PEC

La **posta elettronica certificata** garantisce la data certa. Quindi, se volete apporre la *data certa* ad una comunicazione potete spedirla via **PEC** a voi stessi oppure ad un altro account di posta elettronica certificata. Si consiglia di apporre nel corpo della e-mail certificata il testo del documento e di non limitarsi a spedire solo l'allegato. Questo per evitare possibili contestazioni in merito al contenuto stesso dell'allegato, che dalla ricevuta generata dal Gestore non può essere evinto.

Una volta effettuato l'invio, si devono **conservare le due mail certificate** inviatevi dal gestore, con cui si certifica l'avvenuta presa in consegna del messaggio e il suo recapito: sono queste che infatti certificano la data certa del documento spedito. Inoltre, è importante che il documento venga spedito ad un account di posta elettronica certificata (da PEC a PEC), altrimenti, il sistema non genererà la e-mail di avvenuta consegna.

Vantaggi: è un servizio gratuito, facile, immediato.

Svantaggi: è necessario che il mittente e il destinatario abbiano un indirizzo PEC. Bisogna inoltre essere ordinati nella conservazione delle due ricevute generate dal gestore e non limitarsi a stamparle su carta. Questo perché la stampa è un supporto analogico, una riproduzione meccanica facilmente contestabile perché alterabile: è quindi importante conservare le due email in una cartella del computer ed effettuare il backup.

Marca temporale e Data Certa

Diversamente è possibile l'apposizione della cosiddetta *marca temporale* sui documenti informatici: il sistema basa la propria modalità di certificazione della *marca temporale* su un procedimento informatico regolamentato dalla legge, che permette di attribuire ad un oggetto digitale o documento informatico una data ed un orario in modo certo ed opponibile a terzi. La *marca temporale* può essere anche associata alla *firma digitale*.

La *marca temporale* è il servizio a pagamento fornito dai **certificatori accreditati** che consente, attraverso una procedura informatica, di apporre una *marca virtuale* su un documento informatico associando ad esso una data ed un'ora certe e legalmente valide. Per apporre una marca temporale ad un documento non è necessario essere dotati della *firma digitale*. Attenzione a non confondere la marca temporale con la **marca da bollo** che si acquista presso i tabacchini. Quest'ultima di per sé non è sufficiente a fornire di data certa un documento in quanto potrebbe essere acquistata anche in un momento anteriore rispetto a quello della sua apposizione.

Vantaggi: è un sistema certo.

Svantaggi: richiede un apposito servizio che è a pagamento e, in più, necessita di una certa praticità con gli strumenti telematici.

Il Decreto 12 gennaio 2012 del Dipartimento di protezione civile, l'art. 1 definisce la condivisione degli indirizzi comuni per l'individuazione degli "scenari di rischio di protezione civile" e dei compiti in essi svolti dai volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo nazionale del Soccorso alpino e speleologico, ...

L'Allegato 1 del medesimo Decreto specifica

"Al fine di assicurare un livello omogeneo minimo di base di articolazione per l'intero territorio nazionale, sono condivisi i seguenti indirizzi comuni per l'individuazione degli scenari di rischio di protezione civile nonché dei compiti che vengono svolti dai volontari nell'ambito degli scenari medesimi. Secondo quanto stabilito nella direttiva per l'attività preparatoria e le procedure di intervento in caso di emergenza per protezione civile (seconda edizione) del Dipartimento della Protezione civile del luglio 1996, per scenari di rischio di protezione civile si intende la rappresentazione dei fenomeni di origine naturale o antropica che possono interessare un determinato territorio provocandovi danni a persone e/o cose e che costituiscono la base per elaborare un piano di emergenza; al tempo stesso, esso è lo strumento indispensabile per predisporre gli interventi preventivi a tutela della popolazione e/o dei beni in una determinata area."

Attività preparatoria e procedure d'intervento in caso di emergenza per protezione civile

Pubblicazione n. 42 a cura della protezione civile II edizione – luglio 1996

allegato A

SCENARI

1. Definizione

Lo scenario è la rappresentazione dei fenomeni che possono interessare un determinato territorio provocandovi danni a persone e/o cose e costituisce la base per elaborare un piano di emergenza; al tempo stesso, è lo strumento indispensabile per predisporre gli interventi preventivi a tutela della popolazione e/o dei beni in una determinata area.

Lo scenario si basa pertanto su mappe di pericolosità (che delimitano le zone esposte ad un evento pericoloso e ne indicano la frequenza) e di rischio (che descrivono la distribuzione antropica sul territorio interessato dall'evento atteso e i relativi vulnerabilità e valore).

2. Documentazione di riferimento e fonte

TIPO DI RISCHIO	DOCUMENTAZIONE	FONTI
a. Rischio idrogeologico	A. Alluvione 1. Carte tematiche di base • limiti dei bacini • limiti amministrativi • ubicazione strumenti di misura • insediamenti civili/industriali • reticolo idrografico • reti pluvio- idrometriche • opere idrauliche rilevanti • classificazione dei tratti di alveo. <i>le aree inondabili:</i> – aree limitrofe ai corsi d'acqua • ad alta probabilità di inondaz.: t = 30 anni • a media probabilità: t = 100 anni; • a bassa probabilità : t = 300 anni <i>aree a valle delle dighe:</i> • caratteristiche dello sbarramento; • “ degli organi di scarico • “ dell'invaso • “ del bacino • massima piena naturale • massima piena per manovra organi di scarico • massima piena per collasso di sbarramento • caratteristiche sistema vigilanza e allarme. <i>carta del danno atteso e degli elementi a rischio:</i> • insediamenti urbani/industriali/commerciali agricoli per densità abitativa • infrastrutture di trasporto • infrastrutture di servizio • infrastrutture di soccorso • beni ambientali.	• Regioni • Province • Servizi tecnici nazionali – Idrografico e mareografico – Dighe • Gruppo nazionale difesa dalle catastrofi idrogeologiche • Autorità di bacino

TIPO DI RISCHIO	DOCUMENTAZIONE	SOURCE
	2. Valutazione rischio alluvione • <i>mappa di rischio</i>: incrocio tra le carte del danno atteso e le carte delle aree inondabili limitrofe ai corsi d'acqua o a valle delle dighe – classi di rischio : • altissimo - copertura fondiaria > 15% • alto - vie di comunicazione, servizi, nuclei abitativi • medio - aree extraurbane infrastrutture secondarie • basso - aree libere da insediamenti B. Frane 1. Carte tematiche di base • carta geologica • carta geomorfologica • carta della distribuzione degli eventi pluvio-metrici estremi • carta dell'uso del suolo (aree urbanizzate, seminative, incolte e boscate, progetto AVI, inventari regionali) • carta inventario fenomeni franosi • carta dei sistemi di monitoraggio esistenti • carta dell'intensità e della pericolosità, velocità, volume, energia, tempo di ritorno del fenomeno franoso • carta del danno atteso e degli elementi a rischio (vds. A.1.) 2. Valutazione del rischio di frana • <i>mappa di rischio</i> - si ottiene incrociando le carte dell'intensità e della pericolosità con quella del danno atteso e degli elementi a rischio – classi di rischio (vds. A.2.)	• Servizio geologico nazionale o regionale • Servizio idrografico, mareografico e servizi regionali • Gruppo nazionale difesa dalle catastrofi idrogeologiche
b. Rischio sismico	• rilevamento della vulnerabilità (edifici pubblici e privati, infrastrutture, ecc.) • stima della popolazione e dei nuclei familiari coinvolti nell'evento atteso	• Regioni • Gruppo nazionale difesa terremoti • Servizio sismico nazionale
c. Rischio industriale	• rilevamento della vulnerabilità (edifici pubblici e privati) • stima dell'esposizione delle infrastrutture e dei servizi essenziali alla comunità. • stima della popolazione coinvolta nell'evento atteso.	• Prefettura • Comuni regionali • VV.F. • G.N.D.R.C.I.E.
d. Rischio vulcanico	• serie storica degli eventi e modello di comportamento del vulcano • individuazione delle aree esposte • rilevamento della vulnerabilità con riguardo anche all'esposizione delle infrastrutture e dei servizi pubblici essenziali.. • sistemi di monitoraggio, preallarme e allarme	• Gruppo nazionale per la vulcanologia
e. Rischio d'incendio boschivo	• carta dell'uso del suolo (estensione del patrimonio boschivo) • carta climatica del territorio • carta degli incendi storici • sistema di avvistamento/allarme	• Regioni

**Linee guida
applicazione decreto 12 gennaio 2012**

Adozione dell'intesa tra il Dipartimento della Protezione civile e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e la Regione autonoma della Valle d'Aosta previsto dall'art. 5 del decreto del 13 aprile 2011 e condivisione di indirizzi comuni per l'applicazione delle altre misure contenute nel medesimo decreto

allegato 1

Scenari di rischio del CNSAS

Soccorso in ambiente montano, impervio, ipogeo e forra; eccezionalmente in ambiente antropico e subacqueo.

Compiti svolti dai volontari CNSAS

Soccorso ed assistenza sanitaria; uso attrezzature speciali; conduzione di mezzi speciali; supporto organizzativo, anche nell'ambito di sale operative; attività formativa; attività in materia di radio e telecomunicazioni; attività subacquea; attività cinofile.

- 1. Soccorso in ambiente montano.**
- 2. Soccorso in ambiente impervio.**
- 3. Soccorso in ambiente ipogeo.**
- 4. Soccorso in ambiente antropico.**
- 5. Soccorso in ambiente subacqueo.**
- 6. Soccorso in ambiente forra.**

Ciascun volontario può svolgere compiti appartenenti a diverse categorie, nel rispetto dei percorsi formativi ed addestrativi previsti.

allegato 2

Formazione, informazione, addestramento

La formazione, l'informazione e l'addestramento degli aderenti al Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico avviene nel rispetto dello Statuto, dei Regolamenti e dei Piani formativi allegati, nei quali è specificatamente previsto un modulo dedicato all'attività formativa in tema di sicurezza.

Sulla base degli scenari operativi e dei compiti svolti dai tecnici del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico i Servizi regionali curano che i tecnici siano adeguatamente formati ed addestrati all'utilizzo degli specifici dispositivi di protezione individuale, conformemente alle indicazioni fornite dal fabbricante.

Verifica e controllo

Il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico provvede alla verifica dell'adempimento.

allegato 3 (aggiornamento Decreto 25 novembre 2013)

Controllo sanitario

Il controllo sanitario è costituito da un'insieme di misure generali di prevenzione, educazione e promozione alla salute.

Il controllo sanitario viene attuato nel rispetto ed in coerenza dei livelli definiti dai L.E.A. nazionali e delle Regioni e Province autonome, integrandosi nel percorso di tutela della salute del cittadino - volontario, nell'ambito delle attività del Servizio sanitario nazionale.

I presenti indirizzi minimi contengono gli adempimenti di base per gli enti e le autorità di protezione civile componenti del Servizio nazionale della Protezione civile e per le organizzazioni iscritte nell'elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile istituito ai sensi dell'art. 1 del Regolamento approvato con D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194.

Contenuti

Il controllo sanitario previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del decreto interministeriale 13 aprile 2011 è integrato mediante campagne di informazione e prevenzione anche in relazione agli scenari nei quali il C.N.S.A.S. è chiamato a concorrere con la propria opera, in relazione alle priorità ed esigenze operative e del territorio di appartenenza.

Periodicità

La partecipazione di tutti i volontari a campagne, anche mirate a specifiche attività di protezione civile, finalizzate al controllo sanitario deve essere assicurata nel quadro di una programmazione articolata su scala quinquennale.

Per il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico le disposizioni si applicano nel quadro delle proprie regole organizzative e della rispettiva autonomia operativa.

Disposizioni organizzative

Al fine di assicurare la migliore efficienza organizzativa e l'ottimale impiego delle risorse disponibili, l'effettuazione del controllo sanitario può essere programmata anche in occasione di esercitazioni, prove di soccorso o altre attività formative promosse dal C.N.S.A.S.

Al responsabile dell'Organizzazione spetta il compito di registrare l'avvenuta partecipazione di ogni volontario alle attività di controllo sanitario realizzate nel quadro della programmazione.

allegato 4

Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria è l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei volontari, in relazione agli scenari di rischio, ai compiti svolti e all'esposizione ai fattori di rischio previsti nel decreto legislativo n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.

Indirizzi relativi alle soglie di esposizione agli agenti di rischio

Il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico individua i propri volontari che nell'ambito dell'attività di volontariato svolgono azioni che li espongono ai fattori di rischio previsti nel decreto legislativo n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni in misura superiore alle soglie previste e negli altri casi contemplati nel medesimo decreto, affinché siano sottoposti alla necessaria sorveglianza sanitaria.

*Premesso che: l'art. 9 del D.P.R. 194/2001 stabilisce che i volontari di protezione civile possono svolgere nell'arco di un anno fino ad un massimo di 90 giorni di attività di cui trenta continuativi, raddoppiabili in caso di emergenze dichiarate ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge 225/1992 e previa autorizzazione nominativa, la medesima disposizione autorizza altresì l'effettuazione di attività formative ed addestrative fino ad un massimo di trenta giorni l'anno di cui dieci continuativi; per i fattori di rischio previsti nel decreto legislativo n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni dei titoli VI (movimentazione di carichi manuali), VII (attrezzature munite di videoterminali), VIII (agenti fisici), IX (sostanze pericolose, limitatamente alle sostanze cui al Capo I), X (agenti biologici, relativamente agli agenti appartenenti ai gruppi 2; 3 e 4 dell'articolo 268, comma 1), quest'ultimo relativamente ai volontari che svolgono compiti di soccorso ed assistenza sanitaria, dovranno essere individuati dai Servizi regionali, ai fini della sottoposizione alla sorveglianza sanitaria, i volontari che svolgono attività operative di volontariato per più di **535 ore** nell'arco dell'anno. Se non si dispongono di sistemi di rilevamento delle attività orarie svolte, il termine di impiego oltre il quale dovranno essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria è determinato in **65 giorni** di volontariato annui.*

A tal fine l'individuazione dei volontari avviene entro il mese di gennaio di ciascun anno, sulla base del numero di giornate di servizio dell'anno precedente, a partire dal gennaio 2013 con riferimento alle attività svolte nel 2012.

Attività di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del d. lgs. n. 81/2008 compatibili con le effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato dai volontari

Il medico competente effettua le attività di sorveglianza sanitaria previste dall'articolo 41, comma 2, del d. lgs. n. 81/2008, con riferimento ai compiti effettivamente svolti dai volontari, dal momento che questi ultimi non dispongono di mansioni pre definite e con riferimento agli scenari di rischio individuati.

I giudizi di cui al comma 6 dell'articolo 41 del d. lgs. n. 81/2008 sono resi con riferimento ai compiti effettivamente svolti dal volontario, ferma restando la valutazione in ordine alla capacità generica del soggetto allo svolgimento delle attività di volontariato derivate dall'attività di controllo sanitario di cui all'allegato 3 (aggiornato) del decreto 12 gennaio 2012 prevista per tutti i volontari.

Procedure per la individuazione dei medici competenti

Il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico individua autonomamente i medici competenti per i volontari.

(Sezione V Sorveglianza sanitaria, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, art. 38 Titoli e requisiti del medico competente: "1. Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti: a. specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; b. docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; c. autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; d. specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale".

Al comma 4 si esplicita che: "I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della salute.")

Individuazione dei volontari da sottoporre a sorveglianza sanitaria

I nominativi dei volontari individuati dai Servizi regionali devono essere trasmessi agli interessati e alla Presidenza nazionale del Corpo mediante posta elettronica certificata o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Procedura per la scelta del medico competente da parte del singolo volontario

I volontari individuati secondo il decreto 12 gennaio 2012 si sottopongono alla visita presso il medico competente, individuato dal Servizio regionale, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione trasmessa con le modalità sopra descritte.

Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali e sanitari dei volontari sottoposti a sorveglianza sanitaria, ivi compresa la comunicazione al Servizio regionale e alla Presidenza nazionale del corpo

I volontari soggetti alla sorveglianza sanitaria sono tenuti a consegnare al proprio Servizio regionale l'attestazione del giudizio di idoneità scesa di dati sensibili.

I Servizi regionali comunicano, entro il mese di gennaio di ogni anno, alla Presidenza nazionale del Corpo che tutti i volontari individuati per essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria nell'anno precedente hanno ottemperato l'obbligo.

E' responsabilità del Servizio regionale assicurarsi che i volontari non svolgano più compiti per i quali hanno ricevuto una valutazione di idoneità negativa, ovvero di rispettare l'eventuale valutazione di non idoneità temporanea.

La comunicazione concernente l'esito della sorveglianza sanitaria, anche in caso di esito negativo, non contiene dati personali sanitari e per la sua conservazione a cura del Servizio regionale non sono richiesti adempimenti diversi da quelli previsti per la generalità dei dati personali comuni.

I dati sanitari dei volontari sottoposti a sorveglianza sanitaria saranno conservati secondo quanto indicato dalla Presidenza nazionale del Corpo che procederà a verificare l'effettivo adempimento.

Procedimenti di verifica e controllo

Ai fini di confermare il mantenimento dell'operatività dei singoli volontari, i Servizi regionali sono tenuti ad attestare, con periodicità indicata dalla Presidenza nazionale del Corpo, sia la verifica dei requisiti operativi, sia l'effettuazione della sorveglianza sanitaria secondo le scadenze prefissate, per i volontari individuati come sopra descritto. ●



NOTE

1. **Responsabilità.** La responsabilità è a carico del legale rappresentante (per i Servizi regionali il Presidente regionale) ma è sicuramente una responsabilità diffusa, atta soprattutto a formare la coscienza della sicurezza, pertanto è sì obbligo del legale rappresentante organizzare i corsi di formazione, informazione ed addestramento, come pure definire le visite mediche per il controllo sanitario ed individuare i volontari soggetti alla sorveglianza sanitaria, ma altrettanta responsabilità è a carico di ogni singolo volontario che coscientemente e con diligenza deve ottemperare a quanto previsto dai vigenti decreti.

2. **Attrezzature e materiali.** Per quanto concerne l'uso delle attrezzature e dei materiali in dotazione deve essere conforme alle indicazioni fornite dai rispettivi produttori (in particolare per quelle tipologie per le quali non esiste una norma codificata - assenza di marchiatura CE).

3. **Modulo sicurezza.** I piani formativi devono prevedere uno specifico spazio dedicato alle tematiche della sicurezza, in particolare dovranno essere fornite informazioni riguardanti: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 *Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*; il successivo decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 *Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*. Dovranno essere analizzati i contenuti del decreto 13 aprile 2011 *Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3 - bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro* e il successivo decreto 12 gennaio 2012 *Adozione dell'intesa tra il Dipartimento della Protezione civile e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e la Regione autonoma della Valle d'Aosta previsto dall'art. 5 del decreto del 13 aprile 2011 e condivisione di indirizzi comuni per l'applicazione delle altre misure contenute nel medesimo decreto*.



CLUB ALPINO ITALIANO
CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR CIVILE
Scuola Nazionale Medici per l'Emergenza ad alto rischio in ambiente montano



SCHEDA AUTOANAMNESTICA

QUESTIONARIO DA COMPILARSI A CURA DEL VOLONTARIO CNSAS

Il *controllo sanitario* è una misura di tutela del volontario, che deve essere consapevole della propria salute e dei propri stili di vita che possono costituire fattori di rischi per l'attività operativa. Si sottolinea come sia importante segnalare ai propri responsabili e/o ai sanitari CNSAS ogni problema importante che possa compromettere o costituire un rischio come volontario operativo.

Riferimenti normativi:

1. decreto interministeriale 13 aprile 2011
2. decreto del Capo Dipartimento Protezione Civile 12 gennaio 2012
3. decreto del Capo DPC 25 novembre 2013 e rispettivo allegato 3

ISTRUZIONI:

La scheda auto anamnestica è il livello minimo comune per il controllo sanitario dei volontari appartenenti al CNSAS.

La scheda va compilata rispondendo alle domande: in caso di risposta affermativa a una o più domande consultare il proprio medico curante che darà le indicazioni diagnostiche e terapeutiche del caso o seguire i consigli indicati.

La scheda deve essere conservata a cura del volontario sino alla compilazione della successiva, di norma ogni 5 (cinque) anni.

Il sottoscritto/a:

Nome _____ Cognome _____ data di nascita _____

Indirizzo _____ Città _____ Prov _____

Telefono _____ Cellulare _____

altezza (cm) _____ peso (kg) _____ professione attuale _____

Medico curante dott. _____

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000



CLUB ALPINO ITALIANO
CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR CIVILE
Scuola Nazionale Medici per l'Emergenza ad alto rischio in ambiente montano



	SI	NO	CONSIGLIO
Hai qualche problema/difficoltà a svolgere la normale attività alpinistica/speleo/forra?			Migliora l'allenamento
Qualche membro della famiglia è morto per malore improvvisamente prima dei 50 anni?			Consulta il tuo Medico di Medicina Generale (MMG) per consigli sullo stile di vita o adeguati accertamenti se hai più di 45anni
Ti è mai successo di svenire o avere giramenti di testa dopo uno sforzo fisico?			Consulta il tuo MMG
Soffri di malattie polmonari, asma o allergie?			Se non ben compensate, consulta il tuo MMG
Hai mai avuto episodi epilettici, conseguenti o meno a un trauma?			Consulta il tuo MMG o uno specialista. Tale condizione controindica ruoli operativi
Hai mai avuto fratture ossee, lussazioni o lesionato una articolazione con esiti permanenti?			Limitano la tua operatività? Consulta il tuo MMG o uno specialista
Hai mai avuto o hai ernie discali?			Limitano la tua operatività? Consulta il tuo MMG o uno specialista
Ti manca o hai deficit importanti di qualche organo (milza, rene, occhio...)?			Limitano la tua operatività? Consulta il tuo MMG o uno specialista
Soffri di qualche malattia cronica o che necessita di controlli regolari? (ipertensione, diabete, malattie autoimmuni, malattie del sangue...)			Limitano la tua operatività? Consulta il tuo MMG o uno specialista
Bevi alcoolici? Quali e quanto?			Modera l'assunzione di alcool. Si ricorda che in operazione e la guida di qualsiasi mezzo CNSAS implica il divieto di assumere alcoolici
Fumi? Quante sigarette al giorno?			Smetti di fumare
Sei sovrappeso?			Consulta il tuo MMG o uno specialista
Assumi psicofarmaci, tranquillanti, droghe? Quali?			Consulta il tuo MMG o uno specialista. Si ricorda che in operazione e la guida di qualsiasi mezzo CNSAS implica il divieto di assumere Sostanze psicotrope e controindicano farmaci che inducano sonnolenza o alterazione dei riflessi o delle capacità di giudizio
Hai mai avuto congelamenti o reazioni anormali al freddo?			Fai attenzione alla prevenzione delle lesioni del freddo con abbigliamento e comportamenti adeguati
Sei vaccinato per tetano e epatite B? (Altre vaccinazioni richieste: es meningococcemia da zecca)			È obbligo per il volontario la vaccinazione antitetanica e anti epatite, per altre vaccinazioni previste da piano regionale vaccinale consulta il tuo medico di MMG
Per Volontari Donna: Sei anemica?			Consulta il tuo MMG o uno specialista



CLUB ALPINO ITALIANO
CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR CIVILE
Scuola Nazionale Medici per l'Emergenza ad alto rischio in ambiente montano



SCHEDA CONTROLLO SANITARIO CNSAS
(Parte 2)

VISITA MEDICA

Peso kg: Altezza cm:			Indice di massa corporea (BMI): rapporto peso/altezza in metri al quadrato		
Pressione arteriosa			Sottopeso <18,5		
			Normopeso 18,5 – 24,9		
			Sovrappeso 25 – 29,9		
			Decisamente sovrappeso 30 – 34,9		
			Obeso >34,9		
Polso					
Visus >4/10 Corretto?	SI	NO	Udito: sente e capisce a voce normale di spalle almeno a due metri	SI	NO
Deficit di campo visivo?					
Daltonismo?			Patologie croniche dell'orecchio		
Esame obiettivo cuore e polmone					
Esame obiettivo addome					
Esame obiettivo muscoloscheletrico					
Esame obiettivo neurologico					
Necessitano approfondimenti diagnostici?					
Quali?					
Altro /note					



CLUB ALPINO ITALIANO
CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR CIVILE
Scuola Nazionale Medici per l'Emergenza ad alto rischio in ambiente montano



**SCHEDA CONTROLLO SANITARIO CNSAS
(Parte 3)**

GIUDIZIO MEDICO

Il soggetto, in base alla visita effettuata, presenta controindicazioni in atto all'esercizio delle proprie mansioni operative?

	Barrare con X	
NO		
NO con limitazioni/prescrizione		
Temporanea		
Permanente		
SI		
Temporanea		
Permanente		

Li,

Timbro e firma del Medico CNSAS



CLUB ALPINO ITALIANO
CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO
 MEDAGLIA D'ORO AL VALOR CIVILE
Scuola Nazionale Medici per l'Emergenza ad alto rischio in ambiente montano



SCHEMA CONTROLLO SANITARIO CNSAS
(Parte 4)

GIUDIZIO MEDICO da consegnare al responsabile CNSAS

Nome e Cognome			M	F
Anno e luogo di nascita				
Indirizzo				
Ruolo CNSAS	Logistica	Ruolo operativo Alpino, Speleo e/o Forra		

Il soggetto, in base alla visita effettuata, presenta controindicazioni in atto all'esercizio delle proprie mansioni operative?

	Barrare con X	
NO		
NO con limitazioni/prescrizione		
Temporanea		
Permanente		
SI		
Temporanea		
Permanente		

Li,

Timbro e firma del Medico CNSAS

Il Dipartimento di Protezione civile istituiva con nota del 05.08.2014 tre gruppi di lavoro tematici per i seguenti ambiti operativi: logistica; predisposizione e somministrazione pasti; interventi in caso di rischio idraulico, finalizzati alla definizione di standard minimi di riferimento per le attività formative, i protocolli sanitari e la dotazione dei dispositivi di protezione individuali. Il Dipartimento si riservava, nell'agosto 2015, di predisporre una nuova bozza dell'Allegato 3 relativa al Controllo sanitario.

Dai gruppi di lavoro scaturiva la bozza di seguito riportata.

Premessa

Il D.M. 13.04.2011 equipara i volontari di P.C., ai fini della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ad un lavoratore esclusivamente per le attività elencate nell'art. 4 punti 1 e 2 indicati come obbligatori per le organizzazioni di protezione civile:

- la formazione, l'informazione e l'addestramento, con riferimento agli scenari di rischio di protezione civile ed ai compiti svolti dai volontari in tali ambiti;
- il controllo sanitario generale;
- la sorveglianza sanitaria esclusivamente per quei volontari che nell'ambito delle attività di volontariato risultano esposti agli agenti di rischio previsti nei Dlgs. 81/2008 in misura superiore alle soglie di esposizione previste e calcolate secondo appositi procedimenti;
- la dotazione di dispositivi di protezione individuale idonei per i compiti che il volontario può essere chiamato a svolgere nei diversi scenari di rischio di protezione civile ed al cui indirizzo deve essere addestrato.

Controllo sanitario

Il *Controllo sanitario* viene effettuato nel rispetto ed in coerenza dei livelli definiti dai L.E.A. Nazionali e delle Regioni e Province autonome, integrandosi nel percorso di tutela della salute del cittadino-volontario, nell'ambito delle attività del Servizio sanitario nazionale.

Il *Controllo sanitario* prescinde dalla eventuale necessità di sottoporre il volontario alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del Dlgs. 81/2008 che verrà effettuata nelle more dell'art. 5 del Decreto interministeriale citato e con le modalità e le indicazioni dell'allegato 4 al Decreto del Capo dipartimento del 12.01.2012.

Obiettivo del *Controllo sanitario* è quello di individuare eventuali patologie che possano controindicare l'esposizione del volontario ai fattori di rischio correlabili con lo scenario di rischio di protezione civile in esame.

La periodicità del *Controllo sanitario* è determinato in cinque anni per i volontari di età inferiore ai 70 anni ed in due anni per i volontari di età superiore ai 70 anni.

L'effettuazione del *Controllo sanitario* può essere assicurata da medici abilitati all'esercizio della professione. Il *Protocollo sanitario* va comunque definito in funzione dei rischi rilevati.

Esemplificazione di alcuni fattori di rischio.

Microclima: in tutte le attività in cui l'operatore può essere esposto a freddo (in inverno) o caldo (in estate); i soggetti con seri problemi respiratori o cardiaci non possono essere impiegati.

Annegamento/soffocamento: l'operatore può essere esposto a rischio di annegamento e soffocamento; i soggetti che hanno problemi di epilessia o di vertigine non possono essere impiegati.

Movimentazione manuale di pesi: in alcune attività è necessario movimentare pesi; i soggetti con seri problemi respiratori, cardiaci o del rachide non possono essere impiegati.

Lavori in altezza ed in equilibrio: nello svolgimento di attività in quota; i soggetti che hanno problemi di epilessia o di vertigine non possono essere impiegati.

Deambulazione su terreni accidentati: nelle attività in cui l'operatore può trovarsi a transitare in zone non perfettamente pianeggianti e che richiedono una particolare attenzione nella deambulazione; i soggetti che hanno patologie agli arti inferiori (coxartosi, gonartrosi, protesi ginocchio, protesianca, problemi neurologici, ecc.) non possono essere impiegati.

Lavori che implicano elevata attenzione (guida di mezzi di qualunque genere, uso di attrezzature quali motoseghe ecc.): i soggetti che fanno uso di sostanze psicotrope (alcol, droghe, farmaci, ecc.) non possono essere impiegati.

Rischio biologico: tutte le attività che possono presentare rischi di abrasioni, piccole ferite, tagli, ecc.; i soggetti che non sono in regola con i piani vaccinali regionali non possono essere considerati idonei.

Bozza DPC - Bozza DPC - Bozza DPC - Bozza DPC Controllo sanitario

I volontari della protezione civile esposti a fattori di rischio, di cui al Decreto del Capo dipartimento della protezione civile del 12 gennaio 2012, devono essere sottoposti, ex art. 1 comma 1, lettera a) del Decreto interministeriale 13 aprile 2011, a controllo sanitario. Tali accertamenti devono essere eseguiti da un medico abilitato all'esercizio della professione al fine di tutelare la loro salute e la loro sicurezza. Il *Controllo sanitario* deve essere fatto in relazione ai compiti attribuiti dall'organizzazione e il suo esito, che riconosce semplicemente la capacità generica del soggetto allo svolgimento della attività di volontario, deve essere comunicata esclusivamente al volontario anche per eventuali valutazioni con il proprio medico di *Medicina generale*.

1. Visita medica preventiva da effettuarsi preventivamente all'esposizione a fattori di rischio comprendente anamnesi familiare, fisiologica, patologica remota e recente, esame obiettivo con particolare riferimento agli organi/apparati particolarmente rappresentativi dell'attività di ciascuno tra cui prove visive e vestibolari semplici. La visita medica deve essere correlata da: - esami ematochimici (emocromo, glicemia, transaminasi, markers epatite B (almeno HbsAb HbsAb HbcAb) ed esame delle urine; - ECG; - audiometria e spirometria; - valutazione dello stato vaccinale e nel caso di vaccinazioni/riciami per epatite A, epatite B, tifo e tetano (salvo emergenze particolari da valutarsi di volta in volta)

2. Visita medica periodica quinquennale, la visita medica deve essere correlata da: esami ematochimici (emocromo, glicemia, transaminasi, esame delle urine); - ECG; - audiometria.

3. Visita medica periodica biennale (per volontari di età maggiore di 70 anni), la visita medica deve essere correlata da: esami ematochimici (emocromo, glicemia, transaminasi, esame delle urine); - ECG (da intervallare con test ergometrico); Audiometria; - ECG *da sforzo* o test ergometrico da intervallare con test ergometrico.

I Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A.) sono costituiti dall'insieme delle attività, dei servizi e delle prestazioni che il Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) eroga a tutti i cittadini gratuitamente o con il pagamento di un ticket, indipendentemente dal reddito e dal luogo di residenza.

Linee guida

PIANI FORMATIVI DEL CNSAS

I Piani formativi del CNSAS

La legge 21 marzo 2001, n. 74, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 71 del 29 marzo 2001, avente per oggetto *Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico*, individuava le Scuole nazionali del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico cui è demandato il compito di formare, certificare e verificare periodicamente l'operatività dei tecnici e delle Unità cinofile del C.N.S.A.S.

In particolare:

Art. 4 Attività specialistiche

1. La formazione, la certificazione e la verifica periodica dell'operatività dei tecnici e delle unità cinofile del C.N.S.A.S. sono disciplinate dalle scuole nazionali di cui all'art. 5.

Art. 5 Scuole nazionali

1. Nell'ambito del C.N.S.A.S. sono individuate e riconosciute le seguenti scuole nazionali:

- a) scuola nazionale tecnici di soccorso alpino;
- b) scuola nazionale tecnici di soccorso speleologico;
- c) scuola nazionale medici per emergenza ad alto rischio nel territorio montano;
- d) scuola nazionale medici per emergenza ad alto rischio nell'ambiente ipogeo;
- e) scuola nazionale unità cinofile da valanga;
- f) scuola nazionale unità cinofile da ricerca in superficie;
- g) scuola nazionale tecnici di soccorso in forra;
- h) scuola nazionale direttori delle operazioni di soccorso.

2. le attività delle scuole sono regolate da specifici regolamenti operativi.

Art. 6 Figure professionali specialistiche

1. Sono individuate e riconosciute le seguenti figure professionali specialistiche le cui qualifiche sono rilasciate dalle scuole nazionali di cui all'articolo 5:

- a) tecnico di soccorso alpino;
- b) tecnico di elisoccorso;
- c) unità cinofila da valanga;
- d) unità cinofila da ricerca in superficie;
- e) medico per emergenza ad alto rischio nel territorio montano;
- f) medico per emergenza ad alto rischio nell'ambiente ipogeo;
- g) tecnico di soccorso speleologico;
- h) tecnico di soccorso in forra;
- i) direttore delle operazioni di soccorso.

Il decreto del capo Dipartimento del 12 gennaio 2012: *Adozione dell'intesa tra il Dipartimento della Protezione*

civile e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e la Regione autonoma della Valle d'Aosta previsto dall'art. 5 del decreto del 13 aprile 2011 e condivisione di indirizzi comuni per l'applicazione delle altre misure contenute nel medesimo decreto, nell'allegato 1 individua, di minima, gli scenari di rischio per la protezione civile che per il C.N.S.A.S. sono individuati dal:

Soccorso in ambiente montano, impervio, ipogeo e forra;

eccezionalmente in ambiente antropico e subacqueo.

Sempre nell'allegato 1 sono individuati, relativamente alle categorie minime di base, i compiti svolti dai volontari.

Per il C.N.S.A.S. i compiti svolti dai volontari sono:

Soccorso ed assistenza sanitaria; uso attrezzature speciali; conduzione di mezzi speciali; supporto organizzativo, anche nell'ambito di sale operative; attività formativa; attività in materia di radio e telecomunicazioni; attività subacquea; attività cinofile.

I compiti dei volontari del C.N.S.A.S. sono di seguito elencati.

1. Soccorso in ambiente montano.
2. Soccorso in ambiente impervio.
3. Soccorso in ambiente ipogeo.
4. Soccorso in ambiente antropico.
5. Soccorso in ambiente subacqueo.
6. Soccorso in ambiente forra.

Si evidenzia inoltre che "Ciascun volontario può svolgere compiti appartenenti a diverse categorie, nel rispetto dei percorsi formativi ed addestrativi previsti" e che l'allegato 2 (del decreto) *Formazione, informazione, addestramento* per il C.N.S.A.S. prevede che:

La formazione, l'informazione e l'addestramento degli aderenti al Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico avviene nel rispetto dello *Statuto*, dei *Regolamenti* e dei *Piani formativi*, nei quali è specificatamente previsto un modulo dedicato all'attività formativa in tema di sicurezza.

Sulla base degli scenari operativi e dei compiti svolti dai tecnici del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico i Servizi regionali curano che i tecnici siano adeguatamente formati ed addestrati all'utilizzo degli specifici dispositivi di protezione individuale, conformemente alle indicazioni fornite dal fabbricante e che alle verifiche dell'adempimento provvede il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, si è reso indispensabile definire, in forma omogenea, i *Piani formativi* delle scuole del C.N.S.A.S. in quanto i *Piani formativi* sono parte integrante dell'attuazione del decreto 12 gennaio 2012.



Compiti e ruoli delle figure tecniche del CNSAS ABILITAZIONI SOCCORSO ALPINO

Operatore di Soccorso Base (O.S.B.)

La qualifica permette un'autonomia di movimento dell'*Operatore*, su sentieri di tutte le difficoltà, terreni impervi con limitati salti di roccia e terreni innevati con difficoltà modeste che non richiedano l'uso di attrezzature specifiche tipo piccozza o ramponi.

L'*Operatore* svolge operazioni di ricerca e soccorso, con esclusione di manovre tecniche che prevedano l'uso di corde durante il trasporto di feriti.

L'uso delle corde è consentito limitatamente alla gestione della sicurezza personale (corda fissa, discesa a corda doppia) o assistenza ad altro personale del C.N.S.A.S. (brevi calate su corda singola).

Operatore di Soccorso Alpino (O.S.A.)

La qualifica abilita l'*Operatore* a interventi su tutti i terreni trattati nelle fasi di formazione e verifica, con autonomia di movimento anche su terreni alpinistici in ambiente roccia, neve e ghiaccio.

L'*Operatore* svolge operazioni di ricerca e soccorso, effettuando anche manovre tecniche che prevedono la messa in sicurezza di terreni impervi e/o alpinistici, la collaborazione nella gestione della sicurezza del personale impegnato nelle operazioni di soccorso e il trasporto dei feriti con l'impiego dei vari sistemi previsti.

Operatore Tecnico Sanitario (O.T.S.)

La preparazione di questa figura è prevalentemente di tipo sanitario e ha lo scopo principale di portare un soccorso tecnico-medicalizzato anche in ambiente escursionistico e alpinistico.

Gli *Operatori* devono tuttavia garantire un minimo di preparazione tecnica individuale, tale da permettere il raggiungimento dei luoghi d'intervento in tempi ragionevoli e con modalità di sicurezza adeguate.

Tecnico di Soccorso Alpino (Te.S.A.)

Questa figura tecnica deve avere una buona capacità tecnica-organizzativa nelle operazioni di soccorso, assumendo il ruolo di *Capo squadra* nelle fasi di gestione della sicurezza del personale e nelle scelte tecniche più appropriate allo svolgimento corretto del soccorso.

Tecnico di Elisoccorso (T.E.)

E' la qualifica operativamente a livello più avanzato che richiede grande esperienza di movimentazione e soccorso su tutti i terreni, oltre ad una buona capacità di valutazione operativa e di scelta in tempi rapidi. E' abilitato a tutte le manovre con l'elicottero.

Di fondamentale importanza la capacità di rapportarsi con le altre figure impegnate nelle operazioni di soccorso (parte aeronautica, sanitaria, soccorso a terra ed altre organizzazioni).

Unità Cinofile da Valanga (U.C.V.)

L'U.C. è costituita da un conduttore con almeno qualifica O.S.A., e da un cane ed è abilitata ad eseguire operazioni di soccorso di ricerca travolti da valanga.

Unità Cinofile da Ricerca in Superficie (U.C.R.S.)

L'U.C. è costituita da un conduttore con almeno qualifica O.S.A., e da un cane ed è abilitata ad eseguire operazioni di soccorso di ricerca di persone disperse.

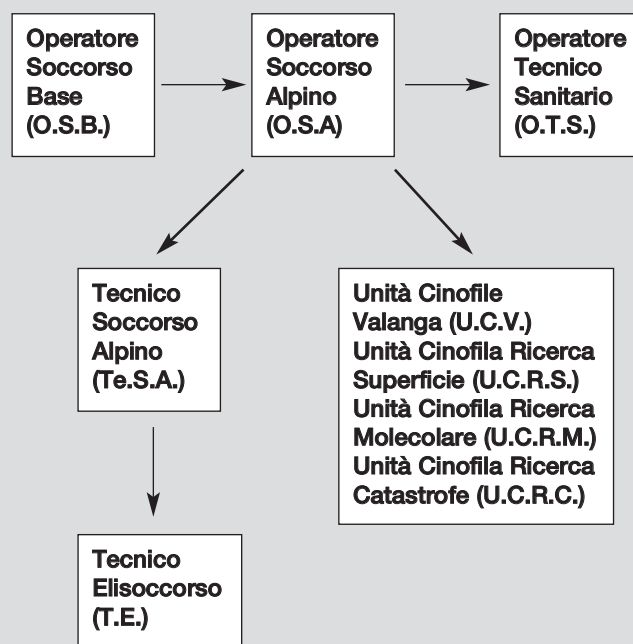
Unità Cinofile da Ricerca Molecolare (U.C.R.M.)

L'U.C. è costituita da un conduttore con almeno qualifica O.S.A., e da un cane ed è abilitata ad eseguire operazioni di soccorso di ricerca di persone disperse.

Unità Cinofile da Ricerca Catastrofe (U.C.R.C.)

L'U.C. è costituita da un conduttore con almeno qualifica O.S.A., e da un cane ed è abilitata ad eseguire operazioni di soccorso di ricerca di persone disperse in particolare negli scenari antropici di macerie e di frane.

Diagramma di flusso



Quadro riepilogativo soccorso alpino
Scenari

Ambiente	Operatore Soccorso Base (O.S.B.)	Operatore Soccorso Alpino (O.S.A.)	Operatore Tecnico Sanitario (O.T.S.)	Tecnico Soccorso Alpino (Te.S.A.)	Tecnico Elisoccorso (T.E.)	Unità Cinofila Valanga (U.C.V.)	Unità Cinofila Ricerca Superficie (U.C.R.S.)	Unità Cinofila Ricerca Molecolare (U.C.R.M.)	Unità Cinofila Ricerca Catastrofe (U.C.R.C.)
Roccia	*	*	*	*	*	*	*		
Neve	*	*	*	*	*	*	*		
Ghiaccio	*	*	*	*	*	*	*		
Antropico	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Impervio	*	*	*	*	*	*	*	*	*



**Percorso formativo per la qualifica di:
Operatore di Soccorso Base (O.S.B.)**

1. Modulo formazione

1.10 Parte roccia:

- 1.11 formazione pratica di movimentazione su terreno sconnesso;
- 1.12 realizzazione di ancoraggi naturali;
- 1.13 allestimento ed esecuzione di calata su corda singola;
- 1.14 allestimento e esecuzione di discesa in corda doppia;
- 1.15 montaggio e allestimento barelle di soccorso;
- 1.16 trasporto barelle da soccorso su terreno impervio (no pareti).

1.20 Parte neve:

- 1.21 formazione pratica di movimentazione a piedi e/o con racchette da neve su terreno innevato (finalizzato alla ricerca dispersi);
- 1.22 presentazione ed utilizzo barelle per trasporto infortunati su terreno innevato;
- parte ricerca dispersi;
- 1.24 orientamento sul terreno con uso di supporti cartografici e strumenti specifici (altimetro, bussola, G.P.S.);
- 1.25 metodologie e tecniche di ricerca dispersi;
- 1.1.26 simulazione d'intervento di ricerca dispersi, su diverse tipologie di terreno;
- 1.27 comunicazioni radio.

1.30 Struttura ed organizzazione del C.N.S.A.S.

2. Modulo formazione sanitaria

- Gestione del trauma e uso dei dispositivi medici.
- 2.2 Scenari operativi e applicazione dei dispositivi medici.
- 2.3 Basic Life Support - Defibrillation (BLS - D).

3. Modulo sicurezza

- Analisi legislazione vigente.
- 3.2 Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.).
- 3.3 Attrezzature e materiali.

4. Modulo valutativo

- 4.1 Prova di movimentazione su terreno articolato.
- 4.2 Discesa in corda doppia e calata su corda singola.
- 4.3 Montaggio e allestimento barelle di soccorso.
- 4.4 Prova pratica di ricerca dispersi (verifica dei concetti base).
- 4.5 Conoscenza tutela salute e sicurezza.

5. Modulo mantenimento

- 5.1 Con cadenza periodica.



**Percorso formativo per la qualifica di:
Operatore di Soccorso Alpino (O.S.A.)**

1. Modulo formazione

1.10 Parte roccia:

- 1.11 prova di movimentazione su roccia itinerario di difficoltà 4° UIAA;
- 1.12 ancoraggi naturali e artificiali;
- 1.13 tecniche di auto assicurazione ed assicurazione;

- 1.14 sequenza di discesa in corda doppia;
- 1.15 calata con giunzione di corda singola sotto carico;
- 1.16 sistema di recupero con paranchi (riconfigurazione e paranchi con carrucole);
- 1.17 montaggio e allestimento barelle di soccorso.

1.20 Parte neve:

- 1.21 tecniche di salita e discesa con attrezzatura da scialpinismo, su diverse tipologie di neve;
- 1.22 uso degli apparecchi A.R.T.Va. (analogici e digitali);
- 1.23 prove di sensibilità nell'uso della sonda;
- 1.24 sistemi di sondaggio individuale ed a squadre;
- 1.25 ancoraggi su neve;
- 1.26 presentazione ed utilizzo barelle per trasporto infortunati su terreno innevato.

1.30 Parte ghiaccio:

- 1.31 progressione con ramponi su ghiaccio e/o misto (eventuale itinerario di più lunghezze);
- 1.32 legature di base;
- 1.33 procedimento in cordata su ghiacciaio e su terreni di ghiaccio/misto;
- 1.34 ancoraggi su ghiaccio;
- 1.35 sistemi di recupero da crepaccio e/o pendii e creste innevate.

1.40 Parte ricerca dispersi:

- 1.41 orientamento sul terreno con uso di supporti cartografici e strumenti specifici (altimetro bussola g.p.s.);
- 1.42 metodologie e tecniche di ricerca dispersi;
- 1.43 simulazione d'intervento di ricerca dispersi, su diverse tipologie di terreno;
- comunicazioni radio.

1.50 Lezione teorica sulla struttura ed organizzazione nazionale e regionale/provinciale del C.N.S.A.S.

2. Modulo formazione sanitaria

- Gestione del trauma e uso dei dispositivi medici.
- 2.2 Scenari operativi e applicazione dei dispositivi medici.
- 2.3 Basic Life Support - Defibrillation (BLS - D).

3. Modulo sicurezza

- Analisi legislazione vigente.
- 3.2 Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.).
- 3.3 Attrezzature e materiali.
- 3.4 Informazione.

4. Modulo valutativo

4.10 Parte roccia - ricerca dispersi:

- 4.11 prova di movimentazione su roccia itinerario di difficoltà 4° UIAA;
- 4.12 ancoraggi naturali e artificiali;
- 4.13 tecniche di auto assicurazione ed assicurazione;
- 4.14 sequenza di discesa in corda doppia;
- 4.15 calata con giunzione di corda singola sotto carico;
- 4.16 sistema di recupero con paranchi (riconfigurazione e paranchi con carrucole);
- montaggio e allestimento barelle di soccorso;
- prova pratica di ricerca dispersi (verifica dei concetti base).

4.20 Parte neve - ghiaccio:

- 4.21 progressione con ramponi su ghiaccio e/o misto;
- 4.22 legature di base;
- 4.23 ancoraggi su ghiaccio e neve;
- 4.24 sistemi di recupero da crepaccio e/o pendii e creste innevate;

- 4.25 tecniche di salita e discesa con attrezzatura da scialpinismo su varie tipologie di neve;
- 4.26 prova di ricerca A.R.T.Va. a tempo su più sepolti;
- 4.27 nozioni teoriche su strategie d'intervento in valanga.

4.30 Conoscenza tutela salute e sicurezza.

5. Modulo mantenimento

- 5.1 Con cadenza periodica.



*Percorso formativo per la qualifica di:
Operatore Tecnico Sanitario (O.T.S.)*

1. Modulo formativo

1.10 Parte roccia:

- 1.11 progressione su terreno impervio (sentiero attrezzato-via ferrata);
- 1.12 legature di base;
- 1.13 ancoraggi naturali e artificiali;
- 1.14 tecniche di auto - assicurazione ed assicurazione;
- 1.15 sequenza di discese in corda doppia;
- 1.16 progressione da 2° di cordata su itinerario di roccia, difficoltà indicativa: 4° UIAA;
- 1.17 progressione su parete con l'utilizzo di una corda fissa;

1.20 Parte neve/ghiaccio:

- 1.21 progressione da secondo di cordata con ramponi su ghiaccio e/o terreno misto;
- 1.21 legature di base;
- 1.22 procedimento in cordata su ghiacciaio e/o terreni ghiacciati;
- 1.23 ancoraggi su ghiaccio e neve;
- 1.24 tecniche di salita e discesa con attrezzatura da scialpinismo o racchette da neve, su varie tipologie di neve;
- 1.25 uso degli apparecchi A.R.T.Va. (analogici e digitali);
- 1.26 prove di sensibilità nell'uso della sonda;
- 1.27 sistemi di sondaggio individuale e di squadra;
- 1.28 parte teorica sull'intervento in valanga.

1.30 Lezione teorica sulla struttura ed organizzazione nazionale e regionale/provinciale del C.N.S.A.S.

2. Modulo formazione sanitaria

- 2.1 Acquisire o migliorare le conoscenze mediche/infermieristiche.
- 2.2 Acquisire o standardizzare la gestione del trauma.
- 2.3 Allargare le conoscenze riferite alle tecniche di gestione pratica.
- 2.4 Trasferire le conoscenze indirette delle problematiche gestionali/logistiche e delle strategie operative.
- 2.5 Aggiornamento ed approfondimento su tematiche mediche con applicazioni specifiche.
- 2.6 Definizione di uno standard di attrezzature e di comportamento.

3. Modulo sicurezza

- Analisi legislazione vigente.
- 3.2 Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.).
- 3.3 Attrezzature e materiali.
- 3.4 Informazione.

4. Modulo valutativo

4.10 Parte roccia:

- 4.11 prova di movimentazione su roccia da 2° di corda-

- ta, difficoltà indicativa: 4° UIAA;
- 4.12 ancoraggi naturali e artificiali;
- 4.13 tecniche di auto assicurazione ed assicurazione;
- 4.14 sequenza di discesa in corda doppia.

4.20 Parte neve - ghiaccio:

- 4.21 progressione con ramponi, da 2° di cordata, su itinerario di ghiaccio e/o misto;
- 4.22 legature di base;
- 4.23 allestimento ancoraggio su ghiaccio e/o neve;
- 4.24 prova di salita e discesa con attrezzatura da scialpinismo o racchette da neve, su varie tipologie di neve;
- 4.25 prova di ricerca A.R.T.Va. a tempo su singolo tratto.

5. Modulo mantenimento

- 5.1 Con cadenza periodica.



*Percorso formativo per la qualifica di:
Tecnico Soccorso Alpino (Te.S.A.)*

1. Modulo formativo

1.10 Parte roccia:

- 1.11 progressione da capocordata su itinerari alpinistici di difficoltà indicativa di 5° UIAA;
- 1.12 sequenza di discese in corda doppia;
- 1.13 ancoraggi naturali ed artificiali;
- 1.14 sistemi di calata con l'utilizzo di vari freni;
- 1.15 sistemi di recupero con paranchi;
- 1.16 tecniche di assicurazione ed auto assicurazione;
- 1.17 strategie e tecniche di calate lunghe in parete;
- 1.18 tecniche di ripresa della calata;
- 1.19 tecniche di imbavellamento nel vuoto;
- 1.19.01 simulati di operazioni di soccorso in pareti varie.

1.20 Barella portantina:

- 1.21 presentazione materiali utilizzati nelle manovre;
- 1.22 manovra di calata sui vari terreni;
- 1.23 tecniche di trasporto su terreni facili;
- 1.24 tecniche di trasporto su terreni ripidi e sconnessi;
- 1.25 manovra di recupero con contrappeso.

1.30 Parte neve:

- 1.31 tecniche di salita e discesa con attrezzatura da scialpinismo, su diverse tipologie di neve;
- 1.32 uso degli apparecchi A.R.T.Va. (analogico e digitale);
- 1.33 prove di sensibilità nell'uso della sonda;
- 1.34 sistemi di sondaggio individuale ed a squadre;
- 1.35 ancoraggi su neve;
- 1.36 presentazione ed utilizzo barelle per trasporto infortunati su terreno innevato;
- 1.37 valutazioni sulla stabilità del manto nevoso;
- 1.38 materiale per il soccorso organizzato in valanga;
- 1.39 ricerca con sistemi di rilevazione *RECCO*;
- 1.39.01 metodi di disseppellimento dei travolti in valanga;
- 1.39.02 collaborazione con Unità cinofile.

1.40 Parte ricerca dispersi elisoccorso:

- 1.41 analisi e valutazione della tipologia di intervento;
- 1.42 gestione delle squadre di ricerca;
- 1.43 utilizzo pratico degli strumenti per l'orientamento;
- 1.44 metodi di ricerca sui diversi terreni;
- 1.45 criteri di impostazione dell'intervento;
- 1.46 lezioni teoriche: nozioni di elisoccorso;
- 1.47 imbarchi e sbarchi a macchina ferma;
- 1.48 imbarchi e sbarchi in *hovering*;

- 1.49 operazioni al verricello su terreno facile;
- 1.49.01 operazioni al verricello in parete.

1.50 Ghiaccio – misto:

- 1.51 progressione con ramponi su ghiaccio e/o misto su itinerari alpinistici;
- 1.52 legature di base;
- 1.53 procedimento in cordata su ghiacciaio e su terreni di ghiaccio/misto;
- 1.54 tecniche di assicurazione ed auto assicurazione;
- 1.55 ancoraggi su ghiaccio;
- 1.56 sistemi di recupero da crepaccio e/o pendii e creste;
- 1.57 uso del cavalletto *Cevedale* e compressore.

1.60 Impianti a fune:

- 1.61 presentazione dei materiali e delle normative;
- 1.62 esecuzione delle manovre di evacuazione sulle diverse tipologie di impianti.

2. Modulo sicurezza

- Analisi legislazione vigente.
- 2.2 Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.).
- 2.3 Attrezzature e materiali.
- 2.4 Informazione.

3. Modulo valutativo

3.10 Parte roccia:

- 3.11 progressione da capocordata su itinerari alpinistici di difficoltà indicativa di 5° UIAA;
- 3.12 sequenza di discese in corda doppia;
- 3.13 ancoraggi naturali ed artificiali;
- 3.14 sistemi di calata con l'utilizzo di vari freni;
- 3.15 sistemi di recupero con paranchi;
- 3.16 tecniche di assicurazione ed auto assicurazione;
- 3.17 strategie e tecniche di calate lunghe in parete;

- 3.18 tecniche di ripresa della calata;
- 3.19 tecniche di imbarellamento nel vuoto;
- 3.19.01 simulati di operazioni di soccorso in pareti varie.

3.20 Parte neve:

- 3.21 tecniche di salita e discesa con attrezzatura da scialpinismo, su diverse tipologie di neve;
- 3.22 uso degli apparecchi A.R.T.Va. (analogico e digitale);
- 3.24 prove di sensibilità nell'uso della sonda;
- 3.25 sistemi di sondaggio individuale ed a squadre;
- 3.26 ancoraggi su neve;
- 3.27 presentazione ed utilizzo barelle per trasporto infortunati su terreno innevato;
- valutazioni sulla stabilità del manto nevoso;
- 3.29 materiale per il soccorso organizzato in valanga;
- 3.29.01 ricerca con sistemi di rilevazione *RECCO*;
- 3.29.02 metodi di disseppellimento dei travolti in valanga;
- 3.29.03 collaborazione con Unità cinofile.

3.30 Parte ghiaccio – misto:

- 3.31 progressione con ramponi su ghiaccio e/o misto su itinerari alpinistici;
- legature di base;
- 3.33 procedimento in cordata su ghiacciaio e su terreni di ghiaccio/misto;
- 3.34 tecniche di assicurazione ed auto assicurazione;
- 3.35 ancoraggi su ghiaccio;
- 3.36 sistemi di recupero da crepaccio e/o pendii e creste;
- 3.37 uso del cavalletto *Cevedale* e compressore.

4. Modulo mantenimento

- 4.1 Con cadenza periodica.

Nel settore dell'elisoccorso la regolamentazione tecnica è stata attribuita all'Ente Nazionale Aviazione Civile (E.N.A.C.) sulla base del Dlgs. 250/97, che rimette a tale Ente il controllo della sicurezza delle attività del trasporto aereo in Italia. La regolazione del settore da parte di E.N.A.C. avviene nell'ambito e in conformità con la disciplina internazionale.

Per quanto riguarda il trasporto con elicotteri l'E.N.A.C. ha adottato un apposito regolamento, contenente le *Norme operative per il servizio medico di emergenza con elicotteri*, seguito da una circolare applicativa, relativa alle *Operazioni HEMS* (OPV 18-). Per Servizio Medico di Emergenza con Elicotteri (*Helicopter Emergency Medical Service, HEMS*) si intende un'attività di volo con elicottero effettuata con lo scopo di facilitare l'assistenza medica di emergenza, dove è essenziale il trasporto rapido ed immediato di: personale sanitario; equipaggiamento sanitari; persone malate o infortunate o simili; attrezzature, sangue, organi, farmaci, ecc.

Nell'ambito dell'impiego H.E.M.S. sono permesse alcune operazioni speciali, tra cui le operazioni con il verricello per lo sbarco e imbarco di membri dell'equipaggio di missione e materiale, ed il recupero di infortunati.

Per le operazioni di elisoccorso in montagna (Search and Rescue, S.a.R. - Ricerca e Salvataggio) si applicano le disposizioni della parte II del D.D. 41/6821/M. 3E del 8/11/1994 contenenti le *Norme inerenti alle operazioni del servizio medico di emergenza (HEMS – parte I) e di elisoccorso in montagna (S.a.R. - parte II)*. La responsabilità della classificazione dell'operazione (H.E.M.S. o S.a.R.) rimane comunque del committente (*Centrale operativa*).

Le operazioni che prevedono l'uso del verricello sono subordinate all'applicazione delle disposizioni del decreto del 1994. L'art. 2 della parte II del D.D. 41/6821/M. 3E del 8/11/1994 prevede che il *Personale soccorritore* debba appartenere ad Enti ed Organizzazioni legalmente autorizzati a gestire le attività di soccorso in montagna e che tale personale si debba attenere alle disposizioni del "tecnico di soccorso" durante il trasporto con elicottero. Il *tecnico di elisoccorso* viene definito, dall'art. 6.3 del decreto, come "persona appartenente agli Enti di soccorso alpino riconosciuti, qualificati dagli stessi come tecnico di soccorso alpino e successivamente selezionata, addestrata e qualificata dall'esercente".

Nel 2012 veniva emanato infine il *Regolamento (UE) n.965/2012 del 5 ottobre 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio*.



**Percorso formativo per la qualifica di:
Tecnico di Elisoccorso (T.E.)**

1. Modulo formativo

1.10 Parte roccia:

- 1.11 manovre di corda trattate nei *moduli Te.S.A.*;
- 1.12 gestione del personale sanitario sul terreno;
- 1.13 simulati d'intervento su vari terreni, con soluzioni tecnico/operative delle problematiche presentate;
- 1.14 strategie d'intervento.

1.20 Parte neve:

- 1.21 manovre di corda trattate nei *moduli Te.S.A.*;
- 1.22 gestione del personale sanitario sul terreno;
- 1.23 simulati d'intervento in valanga con gestione del personale sanitario e degli operatori C.N.S.A.S. territoriali;
- 1.24 strategie d'intervento.

1.30 Elisoccorso:

- 1.31 lezioni teoriche di elisoccorso;
- 1.32 lezioni teoriche relative alle normative e agli aspetti legali;
- 1.33 lezioni teoriche relative alle strategie d'intervento e alla radio guida;
- 1.34 imbarchi e sbarchi a macchina ferma;
- 1.35 imbarchi e sbarchi in *hovering*;
- 1.36 operazioni al verricello su terreno facile;
- 1.37 operazioni al verricello in parete;
- 1.38 gestione del personale sanitario;
- 1.39 strategie d'intervento.

1.40 Ghiaccio – misto:

- 1.41 manovre di corda trattate nei *moduli Te.S.A.*;
- 1.42 gestione del personale sanitario sul terreno;
- 1.43 simulati d'intervento su vari terreni, con soluzioni tecnico/operative delle problematiche presentate;
- 1.44 strategie d'intervento.

1.50 Terreni e problematiche d'intervento particolari:

- 1.51 parapendii e *jumper*;
- 1.52 sport acquatici;
- 1.53 velivoli a motore;
- 1.54 autoveicoli;
- 1.55 impianti a fune;
- 1.56 piste da sci;
- 1.57 esplosivi e sostanze pericolose;
- 1.58 gestione armi da fuoco.

2. Modulo sicurezza

- 2.1 Analisi legislazione vigente.
- 2.2 Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.).
- 2.3 Attrezzature e materiali.
- 2.4 Informazione

3. Modulo valutativo

3.10 Parte roccia:

- 3.11 prova di movimentazione su terreni rocciosi con livello richiesto alla selezione;
- 3.12 conoscenza delle tematiche trattate nel *modulo roccia*;
- 3.13 simulati d'intervento su vari terreni, con soluzioni tecnico/operative delle problematiche presentate.

3.20 Parte neve – ghiaccio:

- 3.21 prova di movimentazione su terreno ghiaccio/misto con livello richiesto alla selezione;
- 3.22 prova di movimentazione con sci d'alpinismo su

diverse tipologie di neve;

3.23 conoscenza delle tematiche trattate nei *moduli ghiaccio e neve*;

3.24 simulati d'intervento su vari terreni, con soluzioni tecnico/operative delle problematiche presentate;

3.25 simulato d'intervento in valanga con gestione del personale sanitario.

3.30 Parte elisoccorso:

3.31 conoscenza del ruolo del T.E. all'interno dell'equipe di elisoccorso;

3.32 simulati d'intervento su vari terreni, con utilizzo dell'elicottero.

4. Modulo mantenimento

- 4.1 Con cadenza periodica



**Percorso formativo per la qualifica di:
Unità Cinofile da Valanga (U.C.V.)**

1. Modulo formazione

1.10 Parte neve:

- 1.11 tecniche di salita e discesa con attrezzatura da scialpinismo, su diverse tipologie di neve;
- 1.12 uso degli apparecchi A.R.T.Va. (analogici e digitali);
- 1.13 prove di sensibilità nell'uso della sonda;
- 1.14 sistemi di sondaggio individuale ed a squadre;
- 1.15 ancoraggi su neve;
- 1.16 presentazione ed utilizzo barelle per trasporto infortunati su terreno innevato.

1.20 Parte ghiaccio:

- 1.21 progressione con ramponi su ghiaccio e/o misto (eventuale itinerario di più lunghezze);
- 1.22 legature di base;
- 1.23 procedimento in cordata su ghiacciaio e su terreni di ghiaccio/misto;
- 1.24 ancoraggi su ghiaccio;
- 1.25 sistemi di recupero da crepaccio e/o pendii e creste innevate.

1.30 Movimentazione con elicottero:

- 1.31 elimbarchi ed elisbarchi con pattini a terra;
- 1.32 elimbarchi ed elisbarchi in *hovering*;
- 1.33 elimbarchi ed elisbarchi con verricello.

1.40 Nozioni teoriche su strategie d'intervento in valanga.

1.50 Conoscenza tutela salute e sicurezza.

1.60 Lezione teorica sulla struttura ed organizzazione nazionale e regionale/provinciale del C.N.S.A.S.

2. Modulo sicurezza

- 2.1 Analisi legislazione vigente.
- 2.2 Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.).
- 2.3 Attrezzature e materiali.
- 2.4 Informazione.

3. Modulo mantenimento

- 4.1 Mantenimento parte cinofila: con cadenza periodica.
- 4.2 Mantenimento parte neve/ghiaccio: con cadenza periodica.



Percorso formativo per la qualifica di:
Unità Cinofile
da Ricerca in Superficie (U.C.R.S.)

1. Modulo formazione

1.10 Formazione parte roccia:

- 1.11 prova di movimentazione su roccia itinerario di difficoltà 4° UIAA;
- 1.12 ancoraggi naturali e artificiali;
- 1.13 tecniche di auto assicurazione ed assicurazione;
- 1.14 sequenza di discesa in corda doppia;
- 1.15 calata con giunzione di corda singola sotto carico;
- 1.16 sistema di recupero con paranchi (riconfigurazione e paranchi con carrucole);
- 1.17 montaggio e allestimento barelle di soccorso.

1.20 Formazione parte ricerca dispersi:

- 1.21 orientamento sul terreno con uso di supporti cartografici e strumenti specifici (altimetro bussola G.P.S.);
- 1.22 metodologie e tecniche di ricerca dispersi;
- 1.23 simulazione d'intervento di ricerca dispersi, su diverse tipologie di terreno;
- 1.24 comunicazioni radio.

1.30 Movimentazione con elicottero:

- 1.31 elimbarchi ed elisbarchi con pattini a terra;
- 1.32 elimbarchi ed elisbarchi in *hovering*;
- 1.33 elimbarchi ed elisbarchi con verricello.

2. Modulo sicurezza

- Analisi legislazione vigente.
- 2.2 Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.).
- 2.3 Attrezzature e materiali.
- 2.4 Informazione.

3. Modulo valutativo

3.10 Parte roccia – ricerca dispersi:

- 3.11 prova di movimentazione su roccia itinerario di difficoltà 4° UIAA;
- 3.12 ancoraggi naturali e artificiali;
- 3.13 tecniche di auto assicurazione ed assicurazione;
- 3.14 sequenza di discesa in corda doppia;
- 3.15 calata con giunzione di corda singola sotto carico;
- 3.16 sistema di recupero con paranchi (riconfigurazione e paranchi con carrucole);
- montaggio e allestimento barelle di soccorso;
- 3.18 prova pratica di ricerca dispersi (verifica dei concetti base);
- 3.19 conoscenza tutela salute e sicurezza.

5. Modulo mantenimento

- 5.1 Parte roccia: con cadenza periodica.
- 5.2 Parte cinofila: con cadenza periodica.

Percorso formativo per la qualifica di:
Unità Cinofile
Ricerca Molecolare (U.C.R.M.)

1. Modulo formazione

1.10 Formazione terreno impervio:

- 1.11 movimentazione su terreno impervio;
- 1.12 movimentazione su terreno antropizzato.

1.20 Formazione parte ricerca dispersi:

- 1.21 orientamento sul terreno con uso di supporti cartografici e strumenti specifici (altimetro, bussola, G.P.S.);
- 1.22 metodologie e tecniche di ricerca dispersi;
- 1.23 simulazione d'intervento di ricerca dispersi, su

- diverse tipologie di terreno;
- 1.24 comunicazioni radio.

1.30 Movimentazione con elicottero:

- 1.31 elimbarchi ed elisbarchi con pattini a terra.

2. Modulo sicurezza

- 2.1 Analisi legislazione vigente.
- 2.2 Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.).
- 2.3 Attrezzature e materiali;
- 2.4 Informazione.

3. Modulo valutativo

3.10 Valutazione ricerca dispersi:

- 3.11 prova pratica di ricerca dispersi (verifica dei concetti base).

3.20 Conoscenza tutela salute e sicurezza.

4. Modulo mantenimento

- 4.1 Movimentazione su terreno impervio con cadenza periodica.
- 4.2 Movimentazione su terreno antropizzato con cadenza periodica.
- 4.3 Mantenimento parte cinofila con cadenza periodica.

Percorso formativo per la qualifica di:
Unità Cinofile
Ricerca Catastrofe (U.C.R.C.)

1. Modulo formazione

1.10 Terreno impervio:

- 1.11 movimentazione su terreno impervio;
- 1.12 movimentazione su terreno antropizzato.

1.20 Ricerca dispersi:

- 1.21 orientamento sul terreno con uso di supporti cartografici e strumenti specifici (altimetro, bussola, G.P.S.);
- 1.22 metodologie e tecniche di ricerca dispersi;
- 1.23 simulazione d'intervento di ricerca dispersi su diverse tipologie di terreno;
- 1.24 comunicazioni radio.

1.30 Movimentazione con elicottero:

- 1.31 elimbarchi ed elisbarchi con pattini a terra;
- 1.32 elimbarchi ed elisbarchi in *hovering*;
- 1.33 elimbarchi ed elisbarchi con verricello.

2. Modulo sicurezza

- 2.1 Analisi legislazione vigente.
- 2.2 Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.).
- 2.3 Attrezzature e materiali.
- 2.4 Informazione.

3. Modulo valutativo

- 3.1 Prova pratica di ricerca dispersi (verifica dei concetti base).
- 3.2 Conoscenza tutela salute e sicurezza.

4. Modulo mantenimento

- 4.1 Movimentazione su terreno impervio con cadenza periodica.
- 4.2 Movimentazione su terreno antropizzato con cadenza periodica.
- 4.3 Mantenimento parte cinofila con cadenza periodica.



**Compiti e ruoli
delle figure tecniche del CNSAS
ABILITAZIONI SOCCORSO SPELEOLOGICO**

Operatore di Soccorso Speleologico (O.S.S.)

Conoscenze e competenze necessarie a partecipare a soccorsi in grotta con mansioni assegnate dal proprio direttore operativo o da persona da lui delegata.

Tecnico di Soccorso Speleologico (T.S.S.)

Utilizzo di tecniche, materiali e manovre specifiche in interventi in ambiente ipogeo.

Tecnico di Soccorso Speleologico specialista in Tecniche di Recupero (T.S.S./T.R.)

Applicazione di tecniche avanzate in situazioni complesse.

Tecnico di Soccorso Subacqueo (T.S.Sub.)

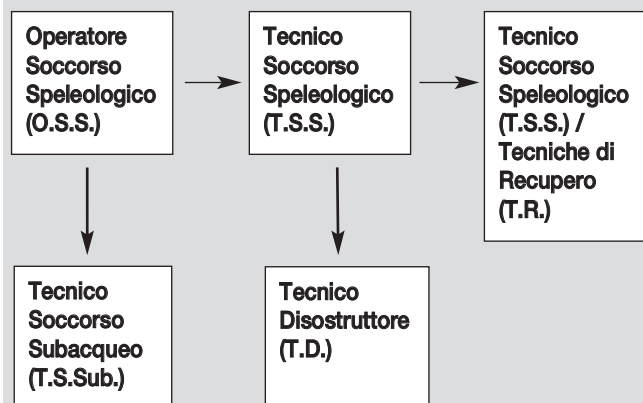
Con qualifica di almeno O.S.S. con abilitazione/brevetto ad operare in alto fondale utilizzando miscele ternarie $O_2/He/N_2$ normossiche - trimix normossico, ipossico, auto-respiratori a circuito chiuso con diluente aria, con diluente ternario $O_2/He/N_2$ - trimix ed operare con l'ausilio di *diving*

propulsion veicle.

Tecnico Disostruttore (T.D.)

Con qualifica di almeno T.S.S. con abilitazione/brevetto ad operare all'uso di esplosivi secondo quanto previsto dalla vigente normativa (patentino di *fochino*).

Diagramma di flusso



**Quadro riepilogativo soccorso speleologico
Scenari**

Ambiente	Operatore Soccorso Speleologico (O.S.S.)	Tecnico Soccorso Speleologico (T.S.S.)	Tecnico Soccorso Speleologico (T.S.S.) / Tecniche Recupero (T.R.)	Tecnico Soccorso Subacqueo (T.S.Sub.)	Tecnico Disostruttore (T.D.)
<i>Ipogeo</i>	*	*	*	*	*
<i>Subacqueo</i>				*	
<i>Subacqueo confinato</i>				*	
<i>Impervio</i>	*	*	*	*	*
<i>Roccia</i>	*	*	*	*	*
<i>Neve</i>	*	*	*	*	*
<i>Ghiaccio</i>	*	*	*	*	*
<i>Antropico</i>	*	*	*	*	*





Percorso formativo per la qualifica di:
Operatore di Soccorso Speleologico (O.S.S.)

1. Modulo formazione

- 1.1 Nozioni preliminari.
- 1.2 Nozioni di base.
- 1.3 Tecniche di trasporto.
- 1.4 Tecniche di recupero.
- 1.5 Condizionamento/imbarellamento infortunato.
- 1.6 Comunicazioni.
- 1.7 Organizzazione C.N.S.A.S
- 1.8 Tecniche di elitransporto (nozioni base).
- 1.9 Nozioni preliminari movimentazioni uomini/materiali.

2. Modulo sicurezza

- 2.1 Analisi legislazione vigente
- 2.2 Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.).
- 2.3 Attrezzature e materiali.
- 2.4 Informazione.

3. Modulo valutativo

- 3.1 Valutazione delle conoscenze e competenze acquisite.
- 3.2 Conoscenza e tutela salute/sicurezza.

4. Modulo mantenimento

- 4.1 Con cadenza periodica.



Percorso formativo per la qualifica di:
Tecnico di Soccorso Speleologico (T.S.S.)

1. Modulo formazione

- 1.1 Approfondimento di tecniche di trasporto.
- 1.2 Approfondimento tecniche di recupero.
- 1.3 Tecniche di elitransporto.
- 1.4 Nozioni preliminari movimentazioni uomini/materiali.
- 1.5 Movimentazione autosoccorso in montagna invernale (facoltativo).
- 1.6 Movimentazione in grotte acquatiche (facoltativo).
- 1.7 Ricerca dispersi (facoltativo).

2. Modulo formazione sanitaria Speleo Trauma Care S.T.C. (a cura della Scuola nazionale medici per emergenza ad alto rischio nell'ambiente ipogeo)

- 2.1 Valutazione dello scenario e sicurezza.
- 2.2 Esame della dinamica dell'incidente.
- 2.3 Valutazione e trattamento sul posto.
- 2.4 Immobilizzazione e primo spostamento.
- 2.5 Valutazione e trattamento in tendina.
- 2.6 Trasporto in barella.
- 2.7 Ipotermia.

3. Modulo sicurezza

- 3.1 Analisi legislazione vigente.
- 3.2 Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.).
- 3.3 Attrezzature e materiali.
- 3.4 Informazione.

4. Modulo valutativo

- 4.1 Valutazione delle conoscenze e competenze.
- 4.2 Conoscenza e tutela salute/sicurezza.
- 4.3 Prove pratiche.
- 4.4 Tecniche sanitarie.

5. Modulo mantenimento

- 5.1 Con cadenza periodica



Percorso formativo per la qualifica di:
Tecnico di Soccorso Speleologico specialista in Tecniche di Recupero (T.S.S./TR)

1. Modulo formazione

- 1.1 Approfondimento delle nozioni di base e tecniche di recupero.
- 1.2 Tecniche avanzate di recupero e tecniche particolari.
- 1.3 Movimento uomini/materiali.
- 1.4 Approfondimenti tecniche di elitransporto.

2. Modulo sicurezza

- 2.1 Analisi legislazione vigente
- 2.2 Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.).
- 2.3 Attrezzature e materiali.
- 2.4 Informazione.

3. Modulo valutativo

- 3.1 Prova pratica in grotta.
- 3.2 Prova pratica in palestra.
- 3.3 Test teorico.
- 3.4 Conoscenza e tutela salute/sicurezza.

4. Modulo mantenimento

- 4.1 Con cadenza periodica.



Percorso formativo per la qualifica di:
Tecnico Soccorso Subacqueo (T.S.Sub.)

1. Modulo formazione

1.10 Tecniche individuali di base:

- 1.11 progressione in ambiente subacqueo confinato e tecniche di sagolatura.

1.20 Tecniche di squadra:

- 1.21 ricerca disperso ambiente subacqueo;
- 1.22 intervento post sifone per piene improvvise;
- 1.23 trasporto materiale post sifone;
- 1.24 intervento post sifone subacquei incidentati;
- 1.25 movimentazione barella subacquea;
- 1.26 predisposizione linea di sicurezza;
- 1.27 predisposizione linea decompressiva.

1.30 Tecniche avanzate (facoltative):

- 1.31 utilizzo trimix normossico;
- 1.32 utilizzo trimix ipossico;
- 1.33 utilizzo autorespiratori a circuito chiuso con diluente aria;
- 1.34 utilizzo autorespiratori a circuito chiuso con diluente ternario O₂/He/N₂ – trimix;
- 1.35 utilizzo diving propulsion vehicle.

2. Modulo formazione sanitaria Speleo Trauma Care S.T.C. (a cura della Scuola nazionale medici per emergenza ad alto rischio nell'ambiente ipogeo)

- 2.1 Valutazione dello scenario e sicurezza.
- 2.2 Esame della dinamica dell'incidente.
- 2.3 Valutazione e trattamento sul posto.
- 2.4 Immobilizzazione e primo spostamento.
- 2.5 Valutazione e trattamento in tendina.
- 2.6 Trasporto in barella.
- 2.7 Ipotermia.

3. Modulo sicurezza

- 3.1 Analisi legislazione vigente.
- 3.2 Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.).
- 3.3 Attrezzature e materiali.
- 3.4 Informazione.

4. Modulo valutativo

- 4.1 Valutazione delle conoscenze e competenze.
- 4.2 Prove pratiche.

5. Modulo mantenimento

- 5.1 Con cadenza periodica.

**Percorso formativo per la qualifica di:
Tecnico Disostruttore (T.D.)**

1. Modulo formazione

- 1.1 Nozioni sui materiali esplodenti.
- 1.2 Nozioni sui meccanismi di sollevamento.
- 1.3 Nozioni su altri materiale.
- 1.4 Uso in esterno/ grotta di materiale esplodente.
- 1.5 Uso in esterno/grotta di meccanismi di sollevamento
- 1.6 Uso in esterno/grotta di altri materiali.
- 1.7 Comunicazioni.

2. Modulo sicurezza

- 2.1 Analisi legislazione vigente
- 2.2 Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.).
- 2.3 Attrezzature e materiali.
- 2.4 Informazione.

3. Modulo valutativo

- 3.1 Valutazione normativa vigente.
- 3.2 Gestione di un intervento.
- 3.3 Valutazione delle conoscenze e competenze.
- 3.4 Conoscenza e tutela salute/sicurezza.
- 3.5 Prove pratiche.

4. Modulo mantenimento

- 4.1 Con cadenza periodica.
- 4.2 Mantenimento patentino fochino.





Compiti e ruoli delle figure tecniche del CNSAS
ABILITAZIONI SOCCORSO FORRA

Operatore in Forra (O.F.)

Con qualifica di almeno Operatore Soccorso Alpino (O.S.A.)

/ operatore Soccorso Speleologico (O.S.S.), abilitato alla progressione in forra in autonomia, mediante le tecniche standardizzate dal *Piano formativo*, finalizzata alla ricerca di dispersi e di infortunati. Stabilizzazione delle condizioni dell'infortunato immobilizzato in attesa della squadra di soccorso. Recupero in sicurezza di persone bloccate, ma autonome nella progressione individuale. Ausilio alla squadra di soccorso.

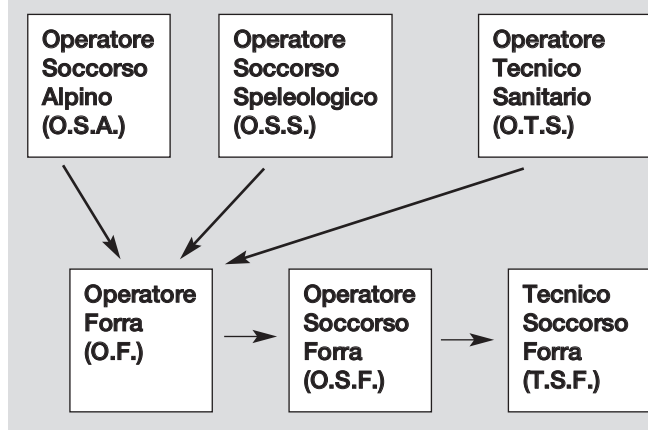
Operatore di Soccorso in Forra (O.S.F.)

Movimentazione e trasporto della barella su ogni tipo di terreno e operazioni tecniche di base secondo quanto disposto dalle qualifiche superiori.

Tecnico di Soccorso in Forra (T.S.F.)

Operazioni tecniche complesse, gestione tecnica e controllo operatori.

Diagramma di flusso



Quadro riepilogativo soccorso in forra
Scenari

Ambiente	Operatore Forre (O.F.)	Operatore Soccorso Forre (O.S.F.)	Tecnico Soccorso Forre (T.S.F.)
Forra	*	*	*
Impervio	*	*	*
Roccia	*	*	*
Neve	*	*	*
Ghiaccio	*	*	*



Percorso formativo per la qualifica di: Operatore in Forra (O.F.)

1. Modulo formazione

- 1.1 Salvamento.
- 1.2 Situazioni di emergenza/mezzi improvvisati.
- 1.3 Autosoccorso: intervento diretto e indiretto.

2. Modulo formazione sanitaria

- 2.1 Primo approccio all'infortunato.
- 2.2 Materiali e tecniche di immobilizzazione.
- 2.3 Barelle da soccorso.
- 2.4 Sacco verricellabile.
- 2.5 Tavola spinale e materassino a depressione.
- 2.6 Triangolo evacuazione.
- 2.7 Collare cervicale.
- 2.8 Estricatore.

3. Modulo sicurezza

- 3.1 Analisi legislazione vigente.
- 3.2 Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.).
- 3.3 Attrezzature e materiali.
- 3.4 Informazione.

4. Modulo valutativo

- 4.1 Valutazione delle conoscenze e competenze.
- 4.2 Conoscenza e tutela salute/sicurezza.

5. Modulo mantenimento

- 5.1 Con cadenza periodica.



Percorso formativo per la qualifica di: Operatore di Soccorso in Forra (O.S.F.)

1. Modulo formazione

1.10 Tecniche base di soccorso in forra:

- 1.11 calate;
- 1.12 attacchi/ancoraggi;
- 1.13 nodi;
- 1.14 paranchi e sistemi di demoltiplica;
- 1.15 organizzazione del recupero e progressione della squadra;
- 1.16 comunicazioni;
- 1.17 caratteristiche e organizzazione dei materiali.

1.20 Tecniche di trasporto su torrente con barella canyon:

- 1.21 barelle;
- 1.23 legature delle barelle;
- 1.24 trasporto su torrente;
- 1.25 trasporto su laghi;
- 1.26 trasporti su salti e toboga;
- 1.27 legatura per l'elisoccorso.

1.30 Tecniche base di elisoccorso:

- 1.31 elimbarchi ed elisbarchi con pattini a terra;
- 1.32 elimbarchi ed elisbarchi in *hovering*;
- 1.33 elimbarchi ed elisbarchi con verricello.

2. Modulo sicurezza

- 2.1 Analisi legislazione vigente.
- 2.2 Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.).
- 2.3 Attrezzature e materiali.
- 2.4 Informazione.

3. Modulo valutativo

- 3.1 Valutazione delle conoscenze e competenze.
- 3.2 Conoscenza e tutela salute/sicurezza.

4. Modulo di mantenimento

- 4.1 Con cadenza periodica.



Percorso formativo per la qualifica di:
Tecnico di Soccorso in Forra (T.S.F.)

1. Modulo formazione

1.10 Tecniche avanzate di soccorso in forra:

- 1.11 caratteristiche e organizzazione dei materiali;
- 1.12 attacchi/ancoraggi;
- 1.13 nodi;
- 1.14 paranchi e sistemi di demoltiplica;
- 1.15 contrappeso;
- 1.16 calate/recuperi;
- 1.17 teleferiche;
- 1.18 tecniche speciali;
- 1.19 organizzazione del recupero e progressione di squadra;
- 1.19.01 comunicazioni.

1.20 Tecniche avanzate di elisoccorso:

- 1.21 elimbarchi ed elisbarchi in *hovering* di singolo soc-

corritore, squadra, barella e infortunato;

- 1.21 elimbarchi ed elisbarchi con verricello di singolo soccorritore, squadra, barella e infortunato.

1.30 Tecniche avanzate di soccorso sanitario:

- 1.31 primo approccio all'infortunato;
- 1.32 materiali e tecniche di immobilizzazione;
- 1.33 tecniche di imbavellamento con barelle da soccorso, materassino a depressione, tavola spinale, barelle speciali.

1.40 Tecniche di sfioramento:

- 1.41 organizzazione del recupero/strategie;
- 1.42 deviatore;
- 1.43 palo pescante.

2. Modulo sicurezza

- Analisi legislazione vigente.
- 2.2 Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.).
- 2.3 Attrezzature e materiali.
- 2.4 Informazione.

3. Modulo valutativo

- 3.1 Valutazione delle conoscenze e competenze acquisite nel periodo di formazione.
- 3.2 Conoscenza e tutela salute/sicurezza.

4. Modulo mantenimento

- 4.1 Con cadenza periodica.

Abilitazioni all'uso di attrezzature e mezzi speciali delle figure tecniche del CNSAS

Gli operatori, previsti dai *Piani formativi* del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, possono essere abilitati all'uso di *attrezzature speciali* e alla conduzione di *mezzi speciali* previa adeguata formazione, informazione e addestramento, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni fornite dal costruttore e dalla vigente normativa. In particolare la formazione degli operatori che utilizzano attrezzature per le quali ai sensi dell'art. 73, comma 5 del Dlgs. 81/2008, è richiesta una specifica abilitazione, dovrà essere effettuata rispettando i contenuti di cui all'accordo Stato Regioni del 22.02.2012, salvo diverse procedure concordate con le Regioni.

Socio collaboratore

Il Socio collaboratore pur non avendo la qualifica di Operatore tecnico e non dovendo seguire quanto prescritto dai relativi Piani formativi, deve ottenere le abilitazioni all'uso di attrezzature e mezzi speciali qualora impiegato per queste mansioni.

L'art. 26 del Dlgs. 81/2008 e s.m.i. prescrive per il Datore di Lavoro Committente l'obbligo di elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, in breve denominato DUVRI, indicando le misure da adottare per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, e i relativi costi della sicurezza, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice, o a lavoratori autonomi, all'interno della propria azienda.

Datore di Lavoro Committente (DLC): è il soggetto che, avendone l'autorità, affida "lavori, servizi e forniture" ad un operatore economico (impresa o lavoratore autonomo) all'interno della propria azienda; è il titolare degli obblighi di cui all'art. 26.

